SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna

Regione autonoma Valle d'Aosta

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2024, n. **64**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già emanate» e, in particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 100 recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 22 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano»;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del *made in Italy* e per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, come integrato dal decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono»;

c) al comma 2-*ter*, le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome. Le province autonome promuovono», la parola: «riconosce» è sostituita dalla seguente: «riconoscono», le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano esercita» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome esercitano» e le parole: «in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispettivo territorio»;

d) al comma 2-*quater*, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono» e la parola: «può» è sostituita dalla seguente: «possono»;

e) al comma 2-*quinquies*, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome disciplinano»;

f) al comma 2-*sexies*, la parola: «già» è soppressa e le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome»;

g) al comma 2-*septies*, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome promuovono e valorizzano» e le parole: «dalla Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «dalle province autonome».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO
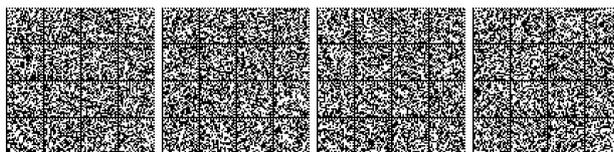
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1992, n. 94, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Volontariato*). — 1. Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.

2. (*abrogato*);

2-*bis*. *Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono* gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-*quinquies*.

2-*ter*. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio *delle province autonome. Le province autonome promuovono* l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e *riconoscono* agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. *Le province autonome esercitano* le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore *nel rispettivo territorio*.

2-*quater*. *Le province autonome riconoscono* il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e *possono* concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto.

2-quinques. *Le province autonome disciplinano*, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali.

2-*sexies*. All'elenco di cui al comma 2-*quinquies* sono altresì iscritti di diritto gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio *delle province autonome*.

2-*septies*. *Le province autonome promuovono e valorizzano* i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-*bis*, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate *dalle province autonome*, del contributo degli enti di cui al comma 2-*quinquies*, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.».

— La legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2016, n. 141.

— Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179.

«Art. 100 (*Clausola di salvaguardia per le Province autonome*). — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»

— Il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2024 n. 63.

— Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

Note all'art. 1:

— Per l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 si veda nelle note alle premesse.

24G00080

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nella striscia di Gaza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, l'art. 24 e l'art. 29, comma 1;

Considerato che dal mese di ottobre 2023 si è determinato un aggravamento della situazione di crisi internazionale in atto in Medio Oriente;

Considerato che il conflitto in atto nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta causando una situazione di emergenza nella striscia di Gaza relativa all'assenza o scarsità di servizi sanitari che non permettono di offrire adeguate cure ai pazienti della suddetta area;

Vista la richiesta del 22 aprile 2024 dell'Organizzazione mondiale della Sanità volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per far fronte alle esigenze di carattere sanitario per la popolazione di Gaza;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 3 maggio 2024 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il predetto territorio;

Considerate le offerte di assistenza in corso di presentazione da parte del Governo italiano tramite il Sistema *common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea, nonché le numerose iniziative in essere nell'area sia a livello unionale che bilaterale;

Considerata l'operazione umanitaria internazionale, denominata «Amanthea» che prevede l'apertura di un corridoio marittimo fra Cipro e Gaza;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all'estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attività da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 maggio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nella striscia di Gaza.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

24A02424

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)*, l'art. 16, comma 1 e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle
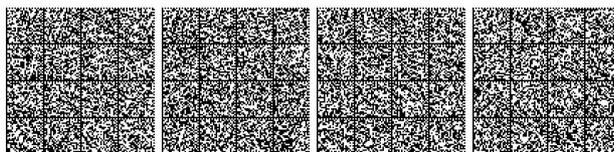
ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio della Regione Siciliana è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche delle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate più alte della media che hanno determinato, tra l'altro, una rilevante riduzione dei deflussi idrici superficiali, nonché la mancata ricarica delle falde e, conseguentemente, una esigua disponibilità di acqua negli invasi e nelle falde idriche;

Considerato che, in data 8 febbraio 2024, l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, attivo presso l'Autorità di bacino del distretto della Sicilia, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta per tutto il territorio regionale;

Considerato, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva in alcune zone della regione sopra indicata potranno, altresì, determinare un ulteriore aggravamento del quadro generale delle esigenze idropotabili e che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico potranno contribuire ad aggravare la situazione di *deficit* idrico in atto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di selezionare in maniera speditiva interventi atti a mitigare, per la prossima stagione estiva, gli effetti della crisi idrica in atto, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale, l'incremento della popolazione direttamente esposta e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalità;

Considerato che l'evoluzione dello scenario climatico e il perdurare della situazione di siccità, con il peggioramento della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Viste le note della Regione Siciliana del 5 e del 24 aprile 2024;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con la descritta grave crisi da *deficit* idrico;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)*, dall'art. 16, comma 1 e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 aprile 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, dell'art. 16, comma 1 e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

24A02425

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare,
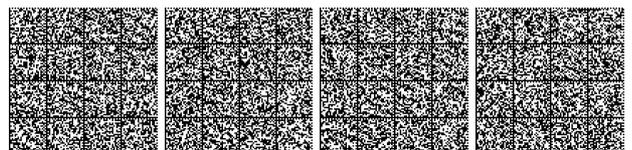
di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino e con la quale sono stati stanziati euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino»;

Vista la nota del 24 aprile 2024 del Presidente della Regione Marche - Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 aprile 2024;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

24A02426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 maggio 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2015/1161 della Commissione del 2 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie L 188 del 16 luglio 2015, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela del Salame Piemonte IGP, con sede in via Vincenzo Vela n. 23 - 10128 - Torino, quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, competente per territorio, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2024, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte»;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2024.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2024

Il direttore generale: IACOVONI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME PIEMONTE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria insaccato e stagionato crudo, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

Il Salame Piemonte è costituito dall'impasto di carne suina fresca marezzata, che non ha subito processi di congelamento, ottenuta dai seguenti tagli. Per la parte magra: muscolatura striata proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente dalla pancetta, dalla gola e lardo.

Non possono essere utilizzate carni separate meccanicamente.

All'atto dell'immissione al consumo, il Salame Piemonte intero ha un peso non inferiore a 300 grammi e presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno: forma cilindrica o incurvata per le pezzature più piccole.

Consistenza: il prodotto si presenta compatto e di consistenza morbida. Non sono presenti aponeurosi evidenti.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta e omogenea, caratterizzata dalla tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose che risultano piuttosto «allungate». Il pepe è presente in pezzi e/o in polvere.

Colore: rosso rubino.

Odore: delicato, di carne matura, di stagionato, di vino e di aglio.

Sapore: dolce e delicato, leggermente speziato (pepe e noce moscata), buona persistenza aromatica, mai acido, salatura equilibrata.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

Proteine totali min.	23%
Rapporto collageno / proteine	max 0,12
Rapporto acqua / proteine	max 2,00
Rapporto grasso / proteine	max 1,40
pH	≥ 5.2

Caratteristiche microbiologiche

Carica microbica mesofila > $1x10^7$ unità formanti colonia/g - con prevalenza di lactobacillacee e coccacee.

Il Salame Piemonte può essere prodotto in forme e pezzature diverse, ricavate dallo stesso impasto, insaccato in budello naturale o involucro ricostituito di origine naturale, con diametro del salame fresco variabile fra 40 e 90 mm.

Art. 3.

Zona di produzione

Le operazioni di elaborazione e stagionatura del Salame Piemonte devono avvenire nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Materie prime

Materie prime

1.1. Il «Salame Piemonte» IGP è ottenuto dalle carni di suini aventi le seguenti caratteristiche.

1. Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base *Large White* e *Landrace*.

2. Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza *Duroc*.

3. Sono ammessi animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi E, U, R e O definite nella tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche.

4. In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali «*post mortem*» e sui prodotti stagionati.

5. Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze *Landrace* Belga, *Hampshire*, *Pietrain*, *Duroc* e *Spotted Poland*.

6. I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento alla macellazione di un peso della carcassa non inferiore a 110,1 chilogrammi e non superiore a 180,0 chilogrammi.

7. L'età minima di macellazione è di nove mesi.

8. È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

9. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.

Alimentazione degli animali

Gli alimenti ammessi dopo l'allattamento e lo svezzamento del suinetto, nella fase di magronaggio - in cui il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi - sono, in idonea concentrazione, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale, quelli indicati nella seguente tabella:
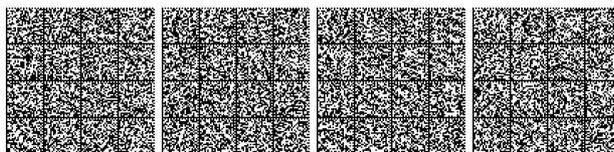
Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte[1]	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello[1]	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbie e solubili di distilleria essiccati[2]	fino al 3% della s.s.
Melasso[3]	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia[4]	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole[4]	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza[4]	fino al 10% della s.s.
Panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o panello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.

Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.

1 Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo/giorno

2 Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri

3 Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%

4 Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.

L'alimentazione nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o siero di latte e/o latticello, che in forma secca;

è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca.

A magronaggio completato, gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso sono costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale.

Altri ingredienti

Gli altri ingredienti sono sale (massimo 3%), pepe in grani e/o in pezzi e/o in polvere (massimo 0,4%), spezie e piante aromatiche: aglio, chiodi di garofano interi o macinati o in infusione con il vino, noce moscata. Per garantire il sapore tipico del Salame Piemonte e il rispetto del tradizionale metodo di produzione, è necessario utilizzare vino rosso piemontese a denominazione di origine, proveniente dai vitigni autoctoni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto (in quantità superiore allo 0,25% in peso). È ammesso l'utilizzo di zucchero e/o destrosio, colture di avviamento alla fermentazione, colture fungine di copertura del budello, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.

Non sono ammessi altri coadiuvanti tecnologici finalizzati alla fissazione dell'acqua nei tessuti.

Art. 6.

Metodo di produzione

Operazioni di elaborazione

Le frazioni muscolari ottenute dalla muscolatura striata, proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta sono mondate asportando le parti connettivali di maggiore dimensione e il tessuto adiposo molle.

Le frazioni muscolari e adipose utilizzate per la preparazione del Salame Piemonte IGP devono essere fatte sostare, disposte a strati per aumentare la superficie di contatto con l'aria, in apposite celle frigorifere ventilate a temperatura maggiore o uguale a -1 °C per le parti magre e maggiore o uguale a -5 °C per le parti grasse, in modo tale da permettere una prima buona ma lenta disidratazione delle frazioni muscolari.

Si effettua poi, il pre-taglio delle carni (e frazioni adipose) in pezzi non superiori a 5 cm di lato e la successiva macinatura in tritacarne (con fori di 8-10 *mm)*.

Segue l'impastatura di tutti gli ingredienti in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

L'impastatura deve essere prolungata fino a ottenere la caratteristica forma allungata della struttura fisica delle frazioni adipose.

Il Salame Piemonte IGP deve essere insaccato in budello naturale o involucro ricostituito di origine naturale. Successivamente viene legato con spago. Per le pezzature destinate al confezionamento previa affettatura, è ammesso l'utilizzo di apposita rete. Al momento della preparazione il diametro del salame non deve essere superiore a 90 mm.

La disidratazione del salame così insaccato prosegue poi a caldo, a cicli alternati a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e con umidità relativa dell'aria con valori minimi che sono mantenuti fra il 50% e il 70% per consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento. Non possono essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.

Stagionatura

La stagionatura del Salame Piemonte IGP deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 11°C e 15°C. Il tempo di stagionatura risulta particolarmente ridotto per il basso tenore di umidità del prodotto insaccato: ciò è dovuto alle condizioni di preparazione iniziale delle carni, disposte in strati sottili, in ambienti ventilati e a basse temperature, secondo le tradizionali modalità di preparazione del Salame Piemonte. Queste condizioni accelerano e facilitano il processo di asciugamento e disidratazione a caldo per cui, nella successiva fase di stagionatura, viene favorito lo sviluppo dei microorganismi che, ben presto, conferiscono al Salame Piemonte la compatta morbidezza ed il tipico delicato sapore. Il tempo di stagionatura comprende anche la disidratazione a caldo del salame insaccato e varia, in funzione del diametro del salame fresco, da un minimo di dieci giorni ad un massimo di cinquanta giorni, per i diametri compresi tra 40 e 70 mm e da un minimo di ventuno giorni ad un massimo di ottantaquattro giorni, per i diametri compresi fra 71 e 90 mm. A fine stagionatura, fuori dagli appositi locali a temperatura ed umidità controllata, il Salame Piemonte in attesa delle successive fasi di etichettatura e di confezionamento, deve avere un pH maggiore o uguale a 5,2.

Art. 7.

Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La zona di produzione del Salame Piemonte è costituita dall'intera Regione Piemonte che presenta caratteristiche climatiche molto particolari. Lo stesso nome Piemonte deriva dal fatto che la regione si trova, geograficamente, «ai piedi dei monti»; questa situazione, pressoché unica in Europa, dà origine, in gran parte della regione, ad una zona climatica temperata subcontinentale, dalle caratteristiche relativamente omogenee; si distingue un periodo invernale freddo, con precipitazioni modeste, umidità relative decrescenti da novembre, più umido, a febbraio, più secco, e dalla pianura verso le colline, con ventilazione moderata e con frequenti episodi di *fohn* che rimescolano l'aria e favoriscono il mantenimento di valori di umidità relativa piuttosto bassi. Per di più, il Piemonte mostra caratteri di maggior soleggiamento e, dunque, di minor umidità rispetto alle contigue regioni della Valle Padana; queste differenze sono ancor più palesi nei confronti con le regioni a nord delle Alpi dove il soleggiamento si riduce di circa due terzi.

Tradizionalmente, queste particolari condizioni termo-igrometriche sono state determinanti nel favorire il raffreddamento delle carni e le proliferazioni microbiche poco acidificanti nelle frazioni interne ed esterne del salame che conferiscono le caratteristiche di sapore e aroma proprie del Salame Piemonte, anche con tempi di stagionatura più brevi rispetto ad altre tipologie di salami.

Analogamente il clima e il territorio piemontese, insieme alle tecniche di coltivazione, alle pratiche vinicole e alla cultura, sono determinanti nel conferire un «*terroir*» unico e particolare ai vini piemontesi a denominazione d'origine, elemento tipico caratterizzante del Salame Piemonte. Infatti, in Piemonte è sempre stata abbondante la produzione di vini e i vitigni autoctoni maggiormente coltivati e disponibili in Piemonte sono la Barbera, il Dolcetto e il Nebbiolo: da questo deriva la pratica del loro utilizzo come ingrediente per la produzione del salame.

La composizione del suolo piemontese, in particolare delle zone a maggior produzione vitivinicola, deriva dal ritiro del Mare Padano, iniziato circa 16 milioni di anni fa. Il substrato, oggi, è caratterizzato da argille, marne calcaree, marne bluastre, tufo, sabbie e gessi solfiferi. L'alternanza di questi strati fa sì che le viti regalino vini di eccellente finezza, struttura ed eleganza.

La catena appenninica protegge i pendii collinari dalle correnti d'aria provenienti dal mare: gli influssi mediterranei si incrociano con quelli alpini che frenano le correnti da nord e così le montagne risultano un alleato naturale prezioso.

Inoltre, per la propria posizione geografica, il Piemonte è sempre stato il primo passaggio obbligato, della «Via del Sale» che consentiva l'arrivo nel nord Europa del sale e delle spezie, provenienti dai porti e dal mare; queste componenti, fondamentali per la produzione dei salumi, hanno, storicamente, contribuito a sviluppare l'arte salumiera in Piemonte.

Specificità del prodotto

Il Salame Piemonte si presenta compatto e di consistenza morbida, di colore rosso rubino e di sapore dolce e delicato.

Una specificità del Salame Piemonte è la sua morbidezza ed il sapore «dolce e delicato» derivante, principalmente, dalla breve stagionatura. Tale caratteristica, frutto di un'antica tradizione piemontese dell'arte salumiera, ha incontrato, nel tempo, gusti e abitudini dei consumatori locali.

La caratteristica principale del Salame Piemonte è la presenza, tra gli ingredienti, di vino rosso piemontese, a denominazione di origine, proveniente esclusivamente dai vitigni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto, presente, nell'impasto, in quantità superiore allo 0,25%. La tipicità dei

vini piemontesi influenza il gusto e l'aroma del Salame Piemonte, differenziandolo dagli altri prodotti analoghi sul mercato, come storicamente è sempre stato.

Una moderata aggiunta di acidi organici, con il vino, costituisce un, seppur modesto, ostacolo alla moltiplicazione microbica indesiderata, mentre le sostanze aromatiche entrano a far parte di quel complesso di aromi che ne caratterizzano il profilo sensoriale.

Legame causale tra zona geografica e una qualità specifica, reputazione o altre caratteristiche

Specifici fattori di legame del Salame Piemonte con il suo territorio, che ne testimoniano la reputazione e la specificità del metodo di produzione, sono evidenziati da numerosi riferimenti storici, fin dalla fine del '700, che dimostrano come la pratica della produzione del Salame Piemonte si sia sviluppata e si sia radicata nel tempo nella regione in maniera assolutamente «*sui generis*» rispetto a quella di altri salami prodotti in altri territori italiani. Ciò a dimostrazione dell'evidente legame «antropico» che si è concretizzato in Piemonte nel corso del tempo tra questo salame e gli usi e costumi produttivi tipici ed esclusivi del suo territorio. Nel 1854, Giovanni Vialardi, capocuoco e pasticcere reale (di Casa Savoia), nel suo trattato di «Cucina Borghese», descrive, in dettaglio, le modalità di realizzazione del «salame di carne di maiale» che si può considerare il vero precursore del Salame Piemonte poiché si tratta di una ricetta simile all'attuale, che prevedeva, già allora, una preparazione con l'aggiunta di «un bicchiere di buon vino di barbera».

Parallelamente, «L'inchiesta agraria» del Parlamento del Regno d'Italia, di fine '800, illustra, in dettaglio, le condizioni dell'economia agraria e le condizioni di vita contadina nelle province piemontesi. Ne emerge una situazione, diffusa e costante, in cui tutte le famiglie contadine, i mezzadri ed anche i braccianti...«tengono un maiale di cui vendono una parte mentre l'altra riservano a loro. Fanno venire a casa il salumaio che fa loro le salsiccie ed i salami casalinghi che consumano nelle feste grasse».

Nel dopoguerra si estende la produzione industriale e sui listini quindicinali della Camera di commercio di Torino (ininterrottamente, su tutti i numeri, dal 1948 ad oggi, ma probabilmente anche da prima, pur non avendone evidenza poiché gli archivi precedenti sono andati distrutti durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale) la denominazione «Salame Piemonte» è presente nella sezione «Carni suine fresche».

L'aggiunta nel processo di produzione di vino rosso, proveniente da uve Barbera, Nebbiolo e Dolcetto che rappresentano i tre vitigni più famosi del Piemonte, testimonia il profondo legame del Salame Piemonte con il territorio. Questa caratteristica rappresenta l'elemento di specificità di questa denominazione ed è citata in molte pubblicazioni, manuali e raccolte specifiche relative ai salumi ed evidenziata in molti programmi televisivi di enogastronomia a livello nazionale andati in onda negli anni 2008-2010. Si ricorda la pubblicazione di Riccardo Di Corato - «Delizie del divin Porcello» che cataloga e descrive tutti i salumi e i salami italiani (ed. Idealibri S.r.l., dicembre 1984, pag. 160), la pubblicazione «Processo al maiale» (A. Beretta, Pavia, Monboso, 2002, pag. 160) e programmi televisivi quali «Occhio alla spesa» e «Terre e sapori» di Rai 1 e «Mela Verde» di Rete Quattro, dove non mancano i riferimenti all'utilizzo di vino piemontese come ingrediente tipico dell'impasto del «Salame Piemonte».

Infine, vi è la partecipazione del Salame Piemonte a molte manifestazioni locali e internazionali, tra cui il Salone del Gusto (Torino - 2006 - 2008 - 2010) e Cibus (Parma 2008 - 2010).

Art. 8.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni S.r.l., via S. Gaetano n. 74 - 36016 - Thiene (VI), tel. 0445/313011, *e-mail* csqa@csqa.it - PEC csqa@legalmail.it

Art. 9.

Etichettatura e confezionamento

Il Salame Piemonte IGP è immesso al consumo non confezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.

Non vi sono limitazioni geografiche per le fasi di affettamento e confezionamento.

La designazione della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato, dal simbolo grafico dell'Unione e dal logo «Salame Piemonte» riportato di seguito.

Nell'etichetta del Salame Piemonte è consentito indicare il paese o la regione di origine delle carni suine.

Nel caso di provenienza delle carni da più paesi o regioni, queste sono elencate in ordine decrescente di peso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

La dicitura «Salame Piemonte» deve essere riportata in lingua italiana.

Il logo del «Salame Piemonte» rappresenta una figura composta da tre lati di un quadrato collegati, nella parte superiore, da una sezione di circonferenza.

Il rapporto fra la base e l'altezza della figura è pari a 0,97. Il logo presenta una *outline* rossa.

All'interno del logo sono inseriti tre elementi distinti:

la figura stilizzata del salame in colore rosso;

la rappresentazione del profilo del Monviso in colore bianco;

la denominazione di prodotto «Salame Piemonte» su due righe, che emerge in colore bianco sul fondo blu del cielo, seguendo il movimento della sezione di circonferenza.

Il *font* utilizzato nella dicitura «Salame Piemonte» è il Caslon Book B.E. *bold*. Sulle etichette e sulle confezioni il logo «Salame Piemonte» deve essere stampato con i seguenti colori:

pantone 1805C per la parte magra del salame e l'outline del tassello;

pantone 280C per il cielo;

pantone Bianco Pieno (valori di quadri cromia C:0 M:0 Y:0 K:0) per il Monviso, la cordicella del salame, la parte grassa del salame e la scritta «Salame Piemonte».
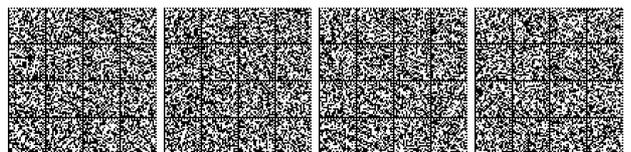
ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

[Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari]

«Salame Piemonte»

N. UE: PGI-IT-1237

DOP ( ) IGP [x]

1. Denominazione

«Salame Piemonte».

2. Stato membro o paese terzo

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2 - Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.).

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Salame Piemonte» è costituito dall'impasto di carne suina fresca marezzata, che non ha subito processi di congelamento, ottenuta dai seguenti tagli. Per la parte magra: muscolatura striata proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente dalla pancetta, dalla gola e lardo.

Per la produzione del Salame Piemonte sono definiti i seguenti tempi di stagionatura in funzione del diametro del salame fresco:

diametro tra 40 e 70 mm: da un minimo dieci giorni a un massimo di cinquanta giorni;

diametro tra 71 e 90 mm: da un minimo ventuno giorni a un massimo di ottantaquattro giorni.

All'atto dell'immissione al consumo, il Salame Piemonte intero ha un peso non inferiore a 300 grammi e presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno: forma cilindrica o incurvata per le pezzature più piccole.

Consistenza: il prodotto si presenta compatto e di consistenza morbida. Non sono presenti aponeurosi evidenti.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta e omogenea, caratterizzata dalla tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose che risultano piuttosto «allungate». Il pepe è presente in pezzi e/o in polvere.

Colore: rosso rubino.

Odore: delicato, di carne matura, di stagionato di vino e di aglio.

Sapore: dolce e delicato, leggermente speziato (pepe e noce moscata), buona persistenza aromatica, mai acido, salatura equilibrata.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

Proteine totali min.	23%
Rapporto collageno / proteine	max 0,12
Rapporto acqua / proteine	max 2,00
Rapporto grasso / proteine	max 1,40
pH	≥ 5.2

Caratteristiche microbiologiche

Carica microbica mesofila > $1x10^7$ unità formanti colonia/g – con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

Il Salame Piemonte può essere prodotto in forme e pezzature diverse, ricavate dallo stesso impasto, insaccato in budello naturale o involucro ricostituito di origine naturale, con diametro del salame fresco variabile fra 40 e 90 mm.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il «Salame Piemonte» è ottenuto dalle carni di suini aventi le seguenti caratteristiche:

sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base *Large White* e *Landrace*;

sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza *Duroc*;

sono ammessi animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi E, U, R e O definite nella tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;

in osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali «*post mortem*» e sui prodotti stagionati;

sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze *Landrace* Belga, *Hampshire*, *Pietrain*, *Duroc* e *Spotted Poland*;

i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento alla macellazione di un peso della carcassa non inferiore a 110,1 chilogrammi e non superiore a 180,0 chilogrammi;

l'età minima di macellazione è di nove mesi;

è esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe;

i suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.

L'alimentazione dei suini nelle fasi di magronaggio e ingrasso è basata prevalentemente sulla produzione cerealicola. La razione media alimentare dei suini è costituita per la maggior parte da granturco e a seguire da orzo, crusca, soia ed integratori minerali. È prevista la somministrazione di sottoprodotti della caseificazione quali siero e latticello. Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno. È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione.

Altri ingredienti

Gli altri ingredienti sono sale (massimo 3%), pepe in grani e/o in pezzi e/o in polvere (massimo 0,4%), spezie e piante aromatiche: aglio, chiodi di garofano interi o macinati o in infusione con il vino, noce moscata. Per garantire il sapore tipico del Salame Piemonte e il rispetto del tradizionale metodo di produzione, è necessario utilizzare vino rosso piemontese a denominazione di origine, proveniente dai vitigni autoctoni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto (in quantità superiore allo 0,25% in peso).

È ammesso l'utilizzo di zucchero e/o destrosio, colture di avviamento alla fermentazione, colture fungine di copertura del budello, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico. Non sono ammessi altri coadiuvanti tecnologici finalizzati alla fissazione dell'acqua nei tessuti.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Tutte le fasi di produzione, salagione, impasto, insacco, asciugatura e stagionatura del Salame Piemonte avvengono nella zona indicata al successivo punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il Salame Piemonte IGP è immesso al consumo non confezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Salame Piemonte» è immesso al consumo non confezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.

La designazione della indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in eti-

chetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato, dal simbolo grafico dell'Unione e dal logo «Salame Piemonte» riportato di seguito.

Nell'etichetta del Salame Piemonte è consentito indicare il paese o la regione di origine delle carni suine. Nel caso di provenienza delle carni da più paesi o regioni, queste sono elencate in ordine decrescente di peso.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Le operazioni di elaborazione e stagionatura del Salame Piemonte devono avvenire nel territorio della Regione Piemonte.

5. Legame con la zona geografica

La zona di produzione del Salame Piemonte è costituita dall'intera Regione Piemonte che presenta caratteristiche climatiche molto particolari. Lo stesso nome Piemonte deriva dal fatto che la regione si trova, geograficamente, «ai piedi dei monti»; questa situazione, dà origine, in gran parte della regione, ad una zona climatica temperata sub-continentale, dalle caratteristiche relativamente omogenee; si distingue un periodo invernale freddo, con precipitazioni modeste, umidità relative decrescenti da novembre, più umido, a febbraio, più secco, e dalla pianura verso le colline, con ventilazione moderata e con frequenti episodi di *fohn* che rimescolano l'aria e favoriscono il mantenimento di valori di umidità relativa piuttosto bassi. Per di più, il Piemonte mostra caratteri di maggior soleggiamento e, dunque, di minor umidità rispetto alle contigue regioni della Valle Padana; queste differenze sono ancor più palesi nei confronti con le regioni a nord delle Alpi dove il soleggiamento si riduce di circa due terzi.

Analogamente il clima e il territorio piemontese, insieme alle tecniche di coltivazione, alle pratiche vinicole e alla cultura, sono determinanti nel conferire un «*terroir*» unico e particolare ai vini piemontesi a denominazione d'origine, elemento tipico caratterizzante del Salame Piemonte. Infatti, in Piemonte è sempre stata abbondante la produzione di vini e i vitigni autoctoni maggiormente coltivati e disponibili in Piemonte sono la Barbera, il Dolcetto e il Nebbiolo: da questo deriva la pratica del loro utilizzo come ingrediente per la produzione del Salame Piemonte.

Il Salame Piemonte si presenta compatto e di consistenza morbida, di colore rosso rubino e di sapore dolce e delicato.

Una specificità del Salame Piemonte è la sua morbidezza ed il sapore «dolce e delicato» derivante, principalmente, dalla breve stagionatura. Tale caratteristica, frutto di un'antica tradizione piemontese dell'arte salumiera, ha incontrato, nel tempo, gusti e abitudini dei consumatori locali.

La caratteristica principale del Salame Piemonte è la presenza, tra gli ingredienti, di vino rosso piemontese, a denominazione di origine, proveniente esclusivamente dai vitigni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto, presente, nell'impasto, in quantità superiore allo 0,25%. La tipicità dei vini piemontesi influenza il gusto e l'aroma del Salame Piemonte, differenziandolo dagli altri prodotti analoghi sul mercato, come storicamente è sempre stato.

Specifici fattori di legame del Salame Piemonte con il suo territorio, che ne testimoniano la reputazione e la specificità del metodo di produzione, sono evidenziati da numerosi riferimenti storici, che dimostrano come la pratica della produzione del Salame Piemonte si sia sviluppata e si sia radicata nel tempo nella regione in maniera assolutamente «*sui generis*» rispetto a quella di altri salami prodotti in altri territori italiani.

Nel 1854, Giovanni Vialardi, capocuoco e pasticcere reale (di Casa Savoia), nel suo trattato di «Cucina Borghese», descrive, in dettaglio, le modalità di realizzazione del «salame di carne di maiale» che si può considerare il vero precursore del Salame Piemonte poiché si tratta di una ricetta simile all'attuale, che prevedeva, già allora, una preparazione con l'aggiunta di «un bicchiere di buon vino di barbera».

Nel dopoguerra si estende la produzione industriale e sui listini quindicinali della Camera di commercio di Torino, ininterrottamente su tutti i numeri, dal 1948 ad oggi, la denominazione «Salame Piemonte» è presente nella sezione «Carni suine fresche».

L'aggiunta nel processo di produzione di vino rosso, proveniente da uve Barbera, Nebbiolo e Dolcetto che rappresentano i tre vitigni più famosi del Piemonte, testimonia il profondo legame del Salame Piemonte con il territorio. Questa caratteristica rappresenta l'elemento di specificità di questa denominazione ed è citata in molte pubblicazioni, manuali e raccolte specifiche relative ai salumi ed evidenziata in molti programmi televisivi di enogastronomia a livello nazionale andati in onda negli anni 2008-2010. Si ricorda la pubblicazione di Riccardo Di Corato - «Delizie del divin Porcello» che cataloga e descrive tutti i salumi e i salami italiani (ed. Idealibri S.r.l., dicembre 1984, pag.160), la pubblicazione «Processo al maiale» (A. Beretta, Pavia, Monboso, 2002, pag. 160) e programmi televisivi quali «Occhio alla spesa» e «Terre e sapori» di Rai 1 e «Mela Verde» di Rete Quattro, dove non mancano i riferimenti all'utilizzo di vino piemontese come ingrediente tipico dell'impasto del «Salame Piemonte».

Infine, vi è la partecipazione del Salame Piemonte a molte manifestazioni locali e internazionali, tra cui il Salone del Gusto (Torino - 2006 - 2008 - 2010) e Cibus (Parma 2008 - 2010).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Art. 8, del regolamento (UE) n. 1151/2012)

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Salame Piemonte» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2024.

24A02409

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2024.

Emissione decreto operatività REPO maggio 2024, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
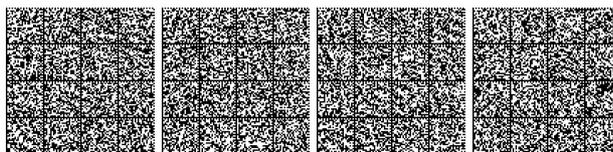
Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'articolo 5, comma 6, del «testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022, (di seguito «decreto disponibilità») in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'articolo 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità», ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati ed i titoli di Stato movimentati per le predette operazioni sono depositati in un conto specifico presso la Società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b-*bis*, secondo periodo, del «testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Visti i propri decreti in data 14 dicembre 2021, 12 gennaio, 10 febbraio, 11 marzo e 12 dicembre 2022, nonché il decreto 11 luglio 2023 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024;

Visti i propri decreti in data 7 settembre 2022, modificato dal decreto di rettifica del 9 settembre 2022, 11 novembre 2022, nonché 14 marzo e 12 ottobre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali («BTP Green») 4,00% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005, 10 gennaio, 10 febbraio, 8 maggio e 10 luglio 2006, 8 gennaio, 10 aprile e 11 giugno 2007, 10 novembre 2008, 9 giugno e 13 ottobre 2010, 11 marzo e 12 maggio 2014, 11 luglio 2017, 10 ottobre 2018, il decreto 18 novembre 2022 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), nonché 12 aprile e 18 ottobre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentatré *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Visti i propri decreti in data 15 maggio, 10 luglio e 12 novembre 2013, 11 febbraio, 10 aprile, 9 giugno e 8 ottobre 2014, 10 giugno 2016, 10 maggio 2017, 8 aprile 2020, nonché 12 aprile 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione delle seguenti *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*bis* del «testo unico»;

Ritenuto opportuno disporre l'annullamento delle *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali destinate al portafoglio attivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*bis* del «testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 13 maggio 2024 è disposta l'emissione delle seguenti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, ciascuna delle quali, per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024;

b) ottava *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali BTP Green 4,00% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;

c) trentaquattresima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;
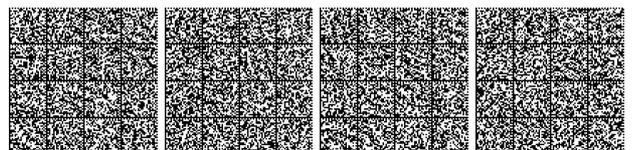
d) ventiduesima *tranche* dei buoni del Tesoro 4,75% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto n. 22668 del 22 marzo 2022, come modificato dal decreto di rettifica n. 22885 del 23 marzo 2022, e del decreto n. 13791 del 19 febbraio 2024, per il 13 maggio 2024 è disposto l'annullamento delle *tranche* destinate al portafoglio attivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*bis* del «Testo unico» dei BTP 5,75% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033 e dei BTP 4,35% con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033, per un ammontare di 1.000 milioni di euro ciascuno.

L'emissione delle predette *tranche*, per un importo pari a 4.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, considerato l'annullamento dei predetti titoli, alla data del 13 maggio 2024 presenterà un importo complessivo pari a 52.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) l'elenco dei Titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, salvo eventuale annullamento anticipato.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2024 maturati da tali titoli, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, vengono versati a capo X, capitolo 3240 art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, e a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi, salvo eventuale annullamento anticipato. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata;

Prima della scadenza dei titoli, l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento dei predetti titoli di Stato saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02452

DECRETO 10 maggio 2024.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali Valore, con godimento 14 maggio 2024 e scadenza 14 maggio 2030.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 39890 del 3 maggio 2024 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), con godimento 14 maggio 2024 e scadenza 14 maggio 2030, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 2 del precedente decreto ove si prevede che, con apposito decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei «BTP Valore», verranno stabiliti i tassi cedolari annui definitivi, nonché il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la nota n. 272-2024 del 10 maggio 2024, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Valore»;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico», nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione n. 39890 del 3 maggio 2024, il tasso cedolare annuo dei
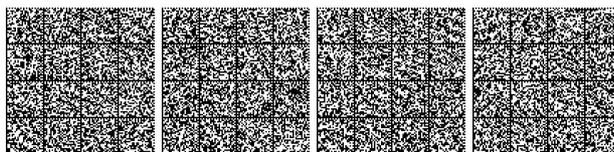
«BTP Valore» con godimento 14 maggio 2024 e scadenza 14 maggio 2030 è determinato nella misura rispettivamente del 3,35% per le cedole pagabili dal 14 agosto 2024 sino al 14 maggio 2027 (primo periodo), e del 3,90% per le cedole pagabili dal 14 agosto 2027 sino al 14 maggio 2030 (secondo periodo).

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 10 maggio 2024, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 11.226.556.000,00 euro.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 3 maggio 2024, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A02451

DECRETO 10 maggio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima) e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.657 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 7 aprile 2021 e 14 marzo 2023, nonché il decreto 13 ottobre 2023 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finan-

ze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice» , è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, avente godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 maggio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,400% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del "decreto di massima" indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 maggio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2072 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

24A02453

DECRETO 10 maggio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° aprile 2027, nona e decima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.657 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 30 marzo, 29 aprile e 30 maggio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° aprile 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, avente godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° aprile 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 maggio 2024 con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 maggio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2024.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, annualità (2020 - 2021 - 2022).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo
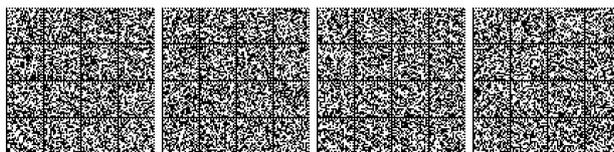
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 4 dell'8 febbraio 2023 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 68 del 21 marzo 2023) recante «Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale 2022» con cui è vincolata in favore delle regioni e delle provincie autonome la somma di euro 340.000.000,00 per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto l'art. 1 del decreto del 21 dicembre 2023 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020;

Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 3 dell'art. 1 del decreto del 21 dicembre 2023 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, alla data del 30 novembre 2023, come comunicata dal Ministero dell'interno;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 febbraio 2024 (rep. 28/CSR del 22 febbraio 2024) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 25.928.250,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 39.237.666,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

2. Il riparto dell'importo di euro 51.856.280,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 78.475.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna B della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.
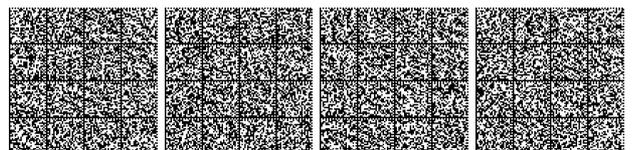
3. Il riparto dell'importo di euro 224.672.000,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2022, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna C della Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

4. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

5. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 marzo 2024

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1153

Tabella 1 – Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione residui 2020- 2021 e 2022.

Regioni	Istanze pervenute TOTALI	Permessi Soggiorno TOTALI Richiesti	% permessi su totale	A 2020	B 2021	C 2022
ABRUZZO	2.247	1.407	1,0%	265.600,66	531.199,07	2.301.467,78
BASILICATA	1.302	1.111	0,8%	209.724,47	419.447,17	1.817.292,61
CALABRIA	5.354	3.960	2,9%	747.532,77	1.495.059,22	6.477.478,61
CAMPANIA	33.130	17.692	12,9%	3.339.734,80	6.679.441,34	28.939.280,71
EMILIA ROMAGNA	20.228	14.672	10,7%	2.769.646,67	5.539.269,91	23.999.385,41
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.804	1.386	1,0%	261.636,47	523.270,73	2.267.117,51
LAZIO	22.451	10.711	7,8%	2.021.925,13	4.043.833,15	17.520.271,07
LIGURIA	4.807	3.734	2,7%	704.870,55	1.409.735,13	6.107.804,33
LOMBARDIA	48.959	31.170	22,7%	5.883.989,01	11.767.928,24	50.985.608,18
MARCHE	3.747	3.030	2,2%	571.975,83	1.143.946,83	4.956.252,58
MOLISE	381	247	0,2%	46.626,41	93.252,43	404.024,55
PIEMONTE	10.752	7.430	5,4%	1.402.567,80	2.805.123,74	12.153.451,03
PUGLIA	11.084	8.749	6,4%	1.651.556,62	3.303.099,27	14.310.974,85
SARDEGNA	1.219	958	0,7%	180.842,52	361.683,52	1.567.026,39
SICILIA	7.580	5.990	4,4%	1.130.737,70	2.261.465,84	9.798.004,27
TOSCANA	13.097	9.852	7,2%	1.859.770,93	3.719.526,12	16.115.181,64
TRENTINO ALTO ADIGE	2.210	1.815	1,3%	342.619,19	685.235,48	2.968.844,36
UMBRIA	2.060	1.462	1,1%	275.983,06	551.963,78	2.391.432,76
VALLE D'AOSTA	117	93	0,1%	17.555,69	35.111,24	152.122,60
VENETO	15.341	11.884	8,7%	2.243.353,40	4.486.687,82	19.438.978,75
TOTALE NAZIONALE*	207.870	137.353	100%	25.928.250,00	51.856.280,00	224.672.000,00

* Si specifica che gli importi riportati sono valori arrotondati.

24A02386

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 maggio 2024.

Revoca del commissario liquidatore della «L'unitaria - società cooperativa edilizia a r.l.», in Carapelle.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2000, con il quale la società cooperativa «L'Unitaria - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Carapelle (FG) (codice fiscale 01238810715), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Mauro Damiani, il dott. Francesco Antonio Ferrucci e il rag. Raffaele Di Ruberto;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0333784 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge e, altresì, comunicazione della predetta nota agli altri componenti dell'organo liquidatorio collegiale in data 9 novembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Ritenuto ai sensi dell'art. 12, comma 75, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Mauro Damiani, essendo attualmente ancora in carica il dott. Francesco Antonio Ferrucci e il rag. Raffaele Di Ruberto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale del 25 ottobre 2000 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della società cooperativa «L'Unitaria - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Carapelle (FG), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02421

DECRETO 3 maggio 2024.

Revoca del commissario liquidatore della «Il Manifesto cooperativa editrice in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerata la competenza direttoriale per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e la nomina dei commissari liquidatori allora prevista, con decreto direttoriale del 3 febbraio 2012 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa «Il Manifesto cooperativa editrice in liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 01438540583) e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Mauro Damiani, l'avv. Raffaele Cappiello e l'avv. Licia Polizio;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0333773 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della citata legge e, altresì, comunicazione della predetta nota agli altri componenti dell'organo liquidatorio collegiale in data 9 novembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Ritenuto ai sensi dell'art. 12, comma 75, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Mauro Damiani, essendo attualmente ancora in carica l'avv. Raffaele Cappiello e l'avv. Licia Polizio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto direttoriale del 3 febbraio 2012 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della società cooperativa «Il Manifesto cooperativa editrice in liquidazione», con sede in Roma (RM), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02422

DECRETO 3 maggio 2024.

Revoca del commissario liquidatore della «T.S. società cooperativa in liquidazione - in liquidazione coatta amministrativa», in Corciano.

IL MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio-decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 2009, n. 263, con il quale la società cooperativa «T.S. società cooperativa in liquidazione», con sede in Corciano (PG) (codice fiscale n. 02773300542), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Mauro Damiani, il dott. Andrea Pausini e l'avv. Alberto Ranocchiaro;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 2011, n. 80, con il quale l'avv. Simone Stefanelli è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Alberto Ranocchiaro, deceduto;
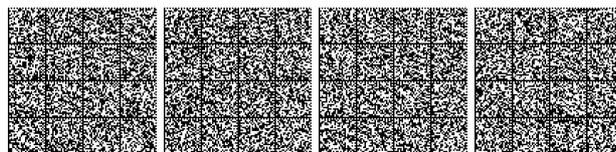
Viste le dimissioni del dott. Andrea Pausini dall'incarico di commissario liquidatore conferitogli;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0333792 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge e, altresì, comunicazione della predetta nota agli altri componenti dell'organo liquidatorio collegiale in data 9 novembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Ritenuto ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Mauro Damiani, essendo attualmente ancora in carica l'avv. Simone Stefanelli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale del 2 novembre 2009, n. 263 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della società cooperativa «T.S. Società cooperativa in liquidazione - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Corciano (PG), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02423

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 febbraio 2024.

Rapporto sul sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) - secondo semestre anno 2023 (articolo 1, comma 6, legge n. 144/1999). (Delibera n. 5/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, re-

lativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
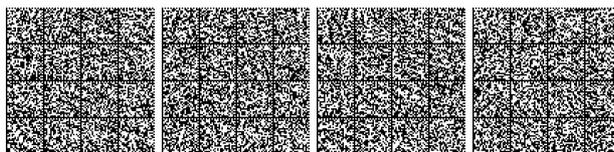
Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, e pone a carico del Comitato stesso l'onere di relazionare periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del MIP;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e successive modificazioni, il quale dispone: ai commi 1 e 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del citato monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP, con modalità e procedure attuative definite e regolamentate con delibera di questo Comitato, che ha adottato in proposito le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, che tra l'altro, al punto 1.1.7 istituisce la Struttura di supporto CUP, e 29 settembre 2004, n. 24;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, e in particolare: l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, e il CUP, se obbligatorio ai sensi del menzionato l'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003; l'art. 6, che prevede sanzioni, tra l'altro, per la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)* , *f)* e *g)* , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e successive modificazioni, che prevede che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;

Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che modifica l'art. 11 della citata legge n. 3 del 2003 introducendo i seguenti commi:

comma 2-*bis* il quale prevede che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

comma 2-*ter* il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, con la quale questo Comitato ha stabilito, tra l'altro, che la citata struttura di supporto CUP agisca con funzioni di supporto tecnico e, oltre a gestire il sistema CUP, operante presso questo Comitato e contenente l'anagrafe dei progetti d'investimento, attivi, tra l'altro, la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, garantisca l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti e assuma le funzioni di «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP;

Vista la delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, con la quale questo Comitato ha dato mandato al DIPE, di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore dei lavori pubblici, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 124, con la quale questo Comitato ha disposto che il DIPE procedesse all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le amministrazioni, sia centrali che regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi, della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni, e per ridurre le possibilità di errori;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15 che aggiorna le modalità di esercizio del Sistema di monitoraggio finanziario relativo alle grandi opere, di seguito MGO, come indicato nel documento allegato «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee-guida», licenziato dall'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 17 novembre 2014, istituisce, presso e con la direzione del DIPE, un apposito gruppo di lavoro, di seguito gruppo MGO, per l'espletamento di tutti i compiti connessi all'attuazione della delibera medesima;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 60, con la quale viene confermata la struttura di supporto CUP, impiegata anche nella progettazione e gestione dei sistemi
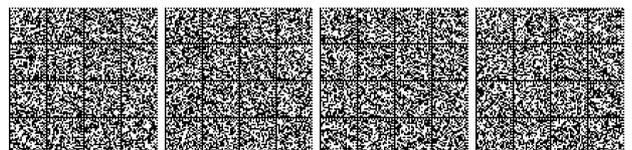
MIP e MGO, rafforzandola e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle citate banche dati;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con la quale viene riformato il CUP rafforzandone il ruolo e conferendogli valore amministrativo quale elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco del progetto che l'amministrazione decide di realizzare;

Visti i protocolli d'intesa, sottoscritti dal DIPE, ai sensi della citata delibera CIPE n. 151 del 2006 e pubblicati sul sito internet del DIPE;

Preso atto che il rapporto traccia un quadro esaustivo delle attività svolte nel secondo semestre 2023, per lo sviluppo del MIP, del CUP e del sistema MGO, e ne descrive i risultati in relazione alle principali aree d'interesse;

Preso atto in particolare che:

1. Per quanto concerne il sistema MIP:

il rapporto evidenzia l'evoluzione dei dati di monitoraggio dei programmi di spesa con riguardo al numero dei progetti, al costo complessivo e ai finanziamenti;

anche nel secondo semestre 2023, il DIPE è stato impegnato in attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative ai progetti, al fine di ricavare utili elementi di supporto per l'analisi dei fenomeni di interesse dell'Autorità politica e, in generale, per la valutazione delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici. Uno sforzo particolare è stato destinato all'analisi dell'andamento degli interventi infrastrutturali commissariati;

2. Per quanto concerne il CUP:

i CUP generati nel secondo semestre del 2023 sono stati circa 931mila, per un costo totale programmato di circa 250,8 miliardi e un finanziamento pubblico programmato pari a circa 188 miliardi di euro;

il DIPE ha proseguito le attività finalizzata al potenziamento del portale OPENCUP per estendere la platea dei progetti monitorabili, anche rispetto alla loro realizzazione, tramite la chiave di accesso del CUP;

il DIPE ha fornito il necessario supporto tecnico alle amministrazioni e promosso e consolidato interventi di semplificazione con positivi impatti in termini di riduzione dei tempi occorrenti alle amministrazioni per la generazione dei CUP;

3. Per quanto concerne il sistema MGO:

il rapporto evidenzia che gli interventi sottoposti al monitoraggio al 31 dicembre del 2023 sono 139; le stazioni appaltanti che hanno completato l'anagrafica sono 119 su 139, i protocolli operativi caricati sono 139;

al 31 dicembre 2023, nell'anagrafica delle imprese sono inseriti 20.016 soggetti economici, 62.091 contratti e 13.341 IBAN risultano movimentati (12.250 al 30 giugno 2023);

è proseguito il processo di «ristrutturazione» generale del portale MGO, per semplificare le procedure e permettere, attraverso nuove funzionalità, una maggiore certezza/integrità dei dati;

Considerato che il sistema MIP/CUP, in conseguenza degli interventi normativi e regolatori richiamati in premessa, assume una rilevanza crescente ai fini sia delle conoscenze necessarie per una programmazione efficiente sia del contrasto alla criminalità e, più in generale, della lotta alla corruzione;

Considerato che il rafforzamento delle procedure di monitoraggio costituisce un impegno strategicamente cruciale, soprattutto in un periodo in cui necessitano informazioni tempestive, attendibili e coerenti per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica;

Vista la nota DIPE prot. 1748 del 20 febbraio 2024 con la quale il Segretario del CIPESS, sen. Alessandro Morelli, propone l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Comitato il «Rapporto sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP)», secondo semestre anno 2023 (l'art. 1, comma 6, legge n. 144 del 1999);

Vista la nota DIPE del 29 febbraio 2024 n. prot. 2085 - P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno del CIPESS, approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come modificato con delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il rapporto periodico di aggiornamento al secondo semestre 2023 sul sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto MIP/CUP, comprensivo del resoconto sullo sviluppo del progetto di monitoraggio finanziario delle grandi opere MGO, allegato alla presente delibera e facente parte integrante della medesima.

2. Il rapporto di cui al punto 1 è trasmesso al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, e viene pubblicato sul sito internet: http://www.programmazioneeconomica.gov.it

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 635

ALLEGATO
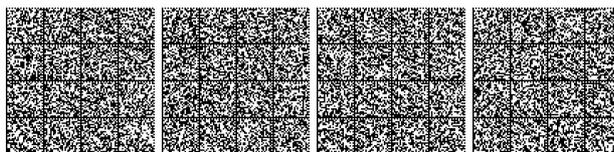
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto

(Articolo 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n.144)

Secondo semestre 2023

Indice

1 Premessa

Il R*apporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto* relativo al secondo semestre 2023 è redatto in continuità con il precedente documento approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) con delibera 18 ottobre 2023, n. 32, (di seguito "Rapporto primo semestre 2023", Cfr. https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/32-18-ottobre-2023/).[1]

In analogia al Rapporto relativo al primo semestre 2023, nel seguito si darà conto della banca-dati CUP, strumento imprescindibile per catalogare e monitorare gli investimenti pubblici; inoltre, verranno evidenziate le attività di assistenza tecnica fornite dal DiPE alle Amministrazioni pubbliche per la generazione e gestione dei CUP.

Gli approfondimenti includono - in aderenza all'impostazione metodologica impartita dall'attuale Sottosegretario di Stato con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, Segretario del CIPESS, e dal capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE) - un *focus* sulle attività di semplificazione e sui relativi impatti forieri di esternalità positive sulla capacità di realizzazione degli investimenti pubblici e sull'attività delle pubbliche amministrazioni tenute a realizzarli.

Il *focus* è redatto utilizzando la medesima metodologia (*standard cost model* - SCM) dell'*Informativa al CIPESS (articolo 11, comma 2-quinquies, legge 16 gennaio 2003, n. 3) del Sottosegretario di Stato, Sen. Alessandro Morelli, sullo Stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici e stima degli impatti delle iniziative di semplificazione*, di cui alla seduta del CIPESS del 20 luglio 2023 (https://www.programmazioneeconomica.gov.it/presentata-al-cipess-linformativa-sugli-investimenti-pubblici/) nonché del citato Rapporto del primo semestre 2023 ed è finalizzato alla stima del "valore pubblico"[2] incrementale (a quello originato

---

[1] Per la normativa alla base delle attività svolte si rimanda all'introduzione della "*Relazione sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (legge n. 144/1999) - Aggiornamento al 2022*" di cui alla delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 62 (Cfr. https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/62-27-dicembre-2022/)

[2] «*Con l'espressione "Valore pubblico" si fa riferimento all'incremento del benessere reale dei cittadini, degli utenti e degli altri stakeholder, generato dall'azione pubblica attraverso l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili.*
La Pubblica Amministrazione (PA) ha come missione istituzionale la creazione di Valore pubblico e la protezione del Valore pubblico generato.
Un ente crea Valore pubblico quando incide in modo complessivamente migliorativo sul livello di benessere della collettività. A tal fine, ciascuna Amministrazione pubblica è chiamata a pianificare strategie misurabili in termini di impatti, a curare lo stato di salute delle risorse e a migliorare le proprie performance in maniera funzionale alla produzione degli impatti attesi, programmando obiettivi specifici e/o obiettivi trasversali (diretti alla semplificazione e/o digitalizzazione dei processi e alla promozione di piena accessibilità, pari opportunità ed equilibrio di genere) funzionali all'attuazione delle predette strategie». *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2023-2025*, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023. Cfr.

dalla realizzazione dei compiti istituzionali) ottenuto grazie al miglioramento delle attività di rilascio del CUP. Lo scopo è fornire *accountability* sulle attività svolte dal DiPE e sui suoi impatti.

Segue un approfondimento sul Monitoraggio Grandi Opere (MGO) finalizzato a esporre l'evoluzione delle attività poste in essere nel 2° semestre 2023.

Infine, verrà dato conto dei riscontri relativi al sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP); in quest'ambito una specifica attenzione è rivolta alle opere infrastrutturali.

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/PIAO/2023/PIAO%202023-2025.pdf.

2. Banca-dati CUP e attività di assistenza tecnica

2.1 La banca-dati CUP

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è lo strumento che consente di catalogare in maniera univoca gli investimenti pubblici anche al fine del loro monitoraggio; esso permette l’interoperabilità delle banche dati relative agli investimenti pubblici.

Il CUP deve essere richiesto obbligatoriamente per i progetti relativi a “spesa per lo sviluppo”, qualunque sia l’importo del progetto d’investimento pubblico.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotti con l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), hanno rafforzato la natura del CUP come elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento e di autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’Amministrazione decide/programma di realizzare.

L’intervento normativo prima citato ha di fatto reso il CUP la pietra d’angolo della struttura di conoscenza e monitoraggio della spesa pubblica per investimenti, poiché ha disposto la nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti privi di CUP (peraltro, cfr. art. 1422 codice civile, sull’*imprescrittibilità dell'azione di nullità*).

Il DiPE gestisce in contitolarità con la Ragioneria dello Stato (RGS), la banca-dati CUP e fornisce assistenza alle Amministrazioni per la realizzazione delle finalità sottese all’introduzione di questo codice identificativo di alcune categorie di spesa pubblica.

Come precisato nel Rapporto approvato con delibera CIPESS 18 ottobre 2023, n. 32, (Cfr. https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/32-18-ottobre-2023/), la richiesta dei CUP, nonché i dati comunicati in fase di generazione del codice e l’aggiornamento dello “stato” dei CUP (ad es. il passaggio da stato “attivo” a stato “chiuso”), sono di esclusiva responsabilità delle Amministrazioni pubbliche/Enti/soggetti appositamente contemplati (nel seguito, più brevemente, “Amministrazioni”) dalla normativa di riferimento[3] che intendono avviare un “progetto di investimento pubblico”[4].

---

[3] Cfr., fra gli altri, delibere: CIPE: 27 dicembre 2002, n. 143; 29 settembre 2004, n. 24; 17 novembre 2006, n. 151; 26 giugno 2009, n. 34; 13 maggio 2010, n.54; 5 maggio 2011, n.45; 26 novembre 2020, n. 63.

[4] *<<Pertanto saranno registrati al Sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all’agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.*
Saranno comunque registrate al Sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

Tuttavia, alla generazione di un CUP non sempre segue l'avvio dell'iniziativa, in quanto il progetto di investimento potrebbe non essere stato successivamente finanziato/autorizzato; anche in questo caso l'Amministrazione che ha generato il CUP è la sola abilitata alla revoca dello stesso, così come alla chiusura del CUP alla conclusione del progetto di investimento.

Va inoltre precisato che il CUP rappresenta la fotografia del progetto che l'Amministrazione indica nella fase di programmazione. Normalmente quindi non è modificabile, tranne in specifiche circostanze previste dalle disposizioni in materia.

I CUP registrati a fine 2023 (quindi nel corso di un ventennio), comprensivi dei codici cancellati e revocati, sono complessivamente 9.857.457, per un costo progetto totale di circa 5.968,5 miliardi; il finanziamento pubblico è poco più di 5.368,2 miliardi di euro.

I CUP generati nel 2° semestre 2023 sono stati circa 931mila (a fronte dei 380mila nel 1° semestre, con un incremento del 145%, pari a +551mila CUP). Nel 2023 sono stati rilasciati oltre 1,31 milioni di CUP, ossia oltre il 300% dei codici fiscali generati nello stesso periodo (i nati in Italia nel 2023 sono stati di poco inferiori ai 400mila).

L'incremento 2023 *versus* 2022 è stato del + 32% (+ 317.549 CUP).

I costi dei CUP generati nel 2° semestre 2023 si attestano sui 251 mld (a fronte dei 127 mld nel 1° semestre, con un incremento del 98%, pari a +124 mld); il finanziamento pubblico programmato è stato pari nello stesso periodo a 188 mld (a fronte dei quasi 103 mld nel 1° semestre 2023, con un incremento dell'83%, pari a +85 mld).

A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.
Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata legge n.109/94; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.
A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.>> (Cfr. allegato alla delibera CIPE 27 Dicembre 2002, n 143)
<<*Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:*
1) presenza di un decisore pubblico,
2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,
3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,
4) da raggiungere entro un tempo specificato>>. Cfr. *Linee guida* allegate alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63.

Sistema CUP: cruscotto infografica progetti attivati nel 2° semestre 2023
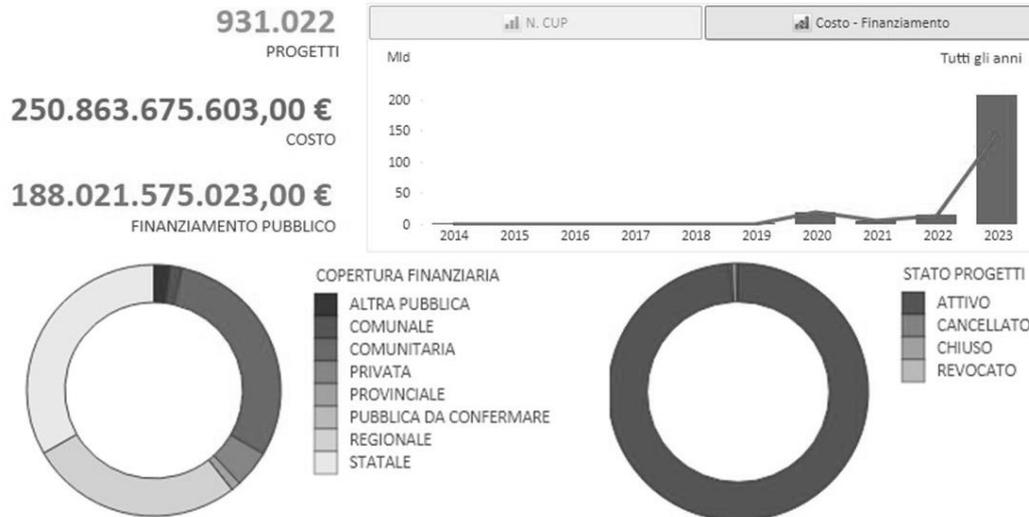
Fonte: sistema CUP (DiPE)

2.2 Dettagli sui CUP

Considerato che nel Rapporto approvato con delibera CIPESS 18 ottobre 2023, n. 32, viene diffusamente dato conto dei CUP generati nel 1° semestre 2023 e delle attività effettuate, di seguito si forniranno dettagli sui CUP e sulle attività svolte nel 2° semestre 2023, fornendo al contempo informazioni sull'evoluzione delle attività svolte (2° semestre 2023 *versus* 1° semestre 2023 e, inoltre, 2023 *versus* 2022, ove utile).

Con riferimento ai CUP generati nel 2° semestre 2023, il loro "stato"[5] al 31.12.2023 è il seguente:

---

[5] In merito allo "stato dei CUP" si precisa quanto segue:

- *CUP attivo*. E' il CUP di un progetto di investimento in fase di programmazione/attuazione. È lo stato associato al CUP una volta generato;
- *CUP chiuso*. Un CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti, è completato l'iter procedurale e, infine, non vi sono pendenze legali in corso;
- *CUP revocato*. Un CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non realizzare più il progetto (ad es., se decide di far confluire le risorse assegnate a un progetto per la realizzazione di uno o più differenti interventi, per modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa originaria, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, la natura del progetto, le finalità, il perimetro delle attività previste);
- *CUP cancellato*. Un CUP viene cancellato quando è stato richiesto per errore (ad es., se si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso progetto di investimento).
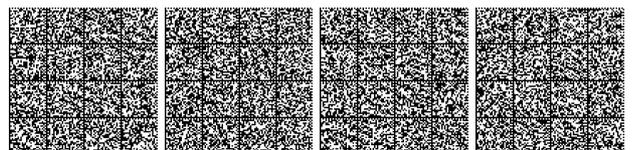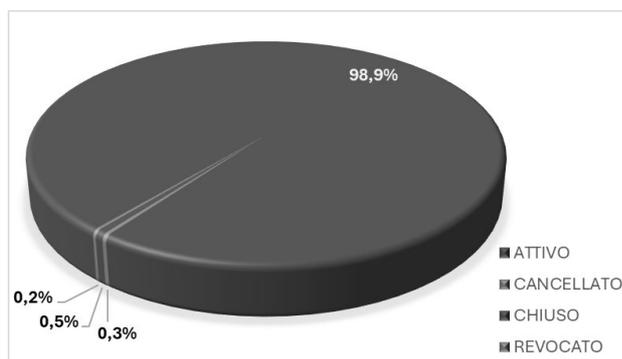
Fonte: sistema CUP (DiPE)

STATO PROGETTI	Numero CUP
ATTIVO	921.001
CANCELLATO	2.845
CHIUSO	5.005
REVOCATO	2.171
TOTALE	931.022

La distribuzione degli interventi per "natura" generati nel 2° semestre 2023 è la seguente:

CUP per Natura generati dal 1° luglio al 31 dicembre 2023

Natura	Progetti	Costo	Finanziamento Pubblico
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA	116	€1.331.994.837,00	€1.317.659.526,00
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE	709.166	€138.393.388.992,00	€80.686.488.944,00
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)	91.627	€20.439.090.346,00	€18.944.026.447,00
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	57.386	€69.722.758.968,00	€66.992.461.685,00
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	63.110	€16.410.461.916,00	€15.606.707.948,00
ACQUISTO DI BENI	9.617	€4.565.980.544,00	€4.474.230.473,00
TOTALE	**931.022**	**€250.863.675.603,00**	**€188.021.575.023,00**

Fonte: sistema CUP (DiPE)

Costo, finanziamento pubblico, n. CUP per natura di intervento, 2° semestre 2023
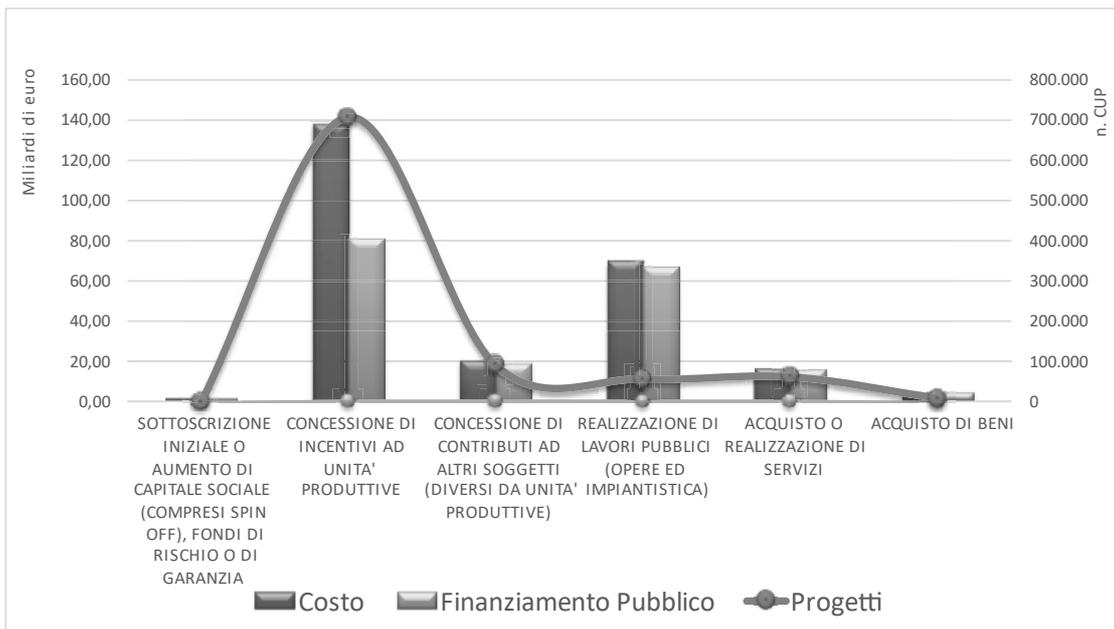
Fonte: sistema CUP (DiPE)

Sempre nel 2° semestre 2023, con riguardo alla "concessione di incentivi ad unità produttive" sono stati rilasciati oltre 709mila CUP (76,2% del totale; nel 1° semestre 2023 i CUP generati sono stati poco più di 224mila) per un costo pari al 55,2% del totale complessivo (il 29,6% nel 1° semestre 2023). Il valore maggiore di finanziamento pubblico programmato riguarda la "concessione di incentivi ad unità produttive" (42,9%).

A livello territoriale, prendendo in analisi i soli CUP con stato "attivo" e "chiuso" registrati nella banca-dati dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, si evidenzia che le Regioni del triangolo economico padano (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia) sono quelle dove sono localizzati il maggior numero di CUP/progetti registrati; la Sardegna è il territorio con il costo progetto programmato maggiore, pari al 13,6 % del valore complessivo.

I CUP generati su base regionale e i relativi costi programmati (2° semestre 2023) possono essere così rappresentati:
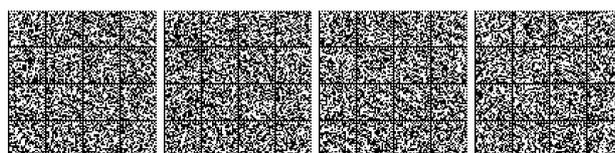
N. Progetti *Costo dei progetti*

(dal 1° luglio al 31 dicembre 2023)
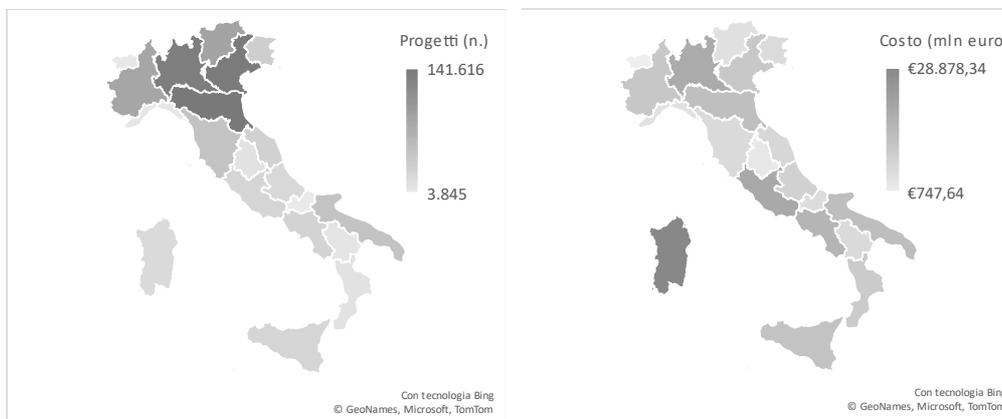
Fonte: sistema CUP (DiPE)

L'attività svolta nel 2° semestre del 2023 da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con le procedure di pagamento degli anticipi della Politica Agricola Comune (PAC), per l'anno 2023, nell'ambito del programma di sviluppo rurale promosso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ha comportato che gli organismi rientranti nella categoria *"altri enti centrali produttori di servizi economici"* abbiano segnato il maggior numero di CUP generati: 486.318 (nel 1° semestre 2023 i soggetti più attivi sono stati gli *enti territoriali* con 228.395 nuovi CUP). Il 2° semestre 2023 conferma il costo di progetto maggiore da parte degli *enti territoriali,* con un controvalore pari a circa 47,9 miliardi di euro (40,6 miliardi nel 1° semestre 2023).

Le figure seguenti mostrano il numero dei CUP e il costo progetto programmato distinti per categoria/tipologia di soggetto titolare dell'intervento.

Sistema CUP: n. CUP per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.
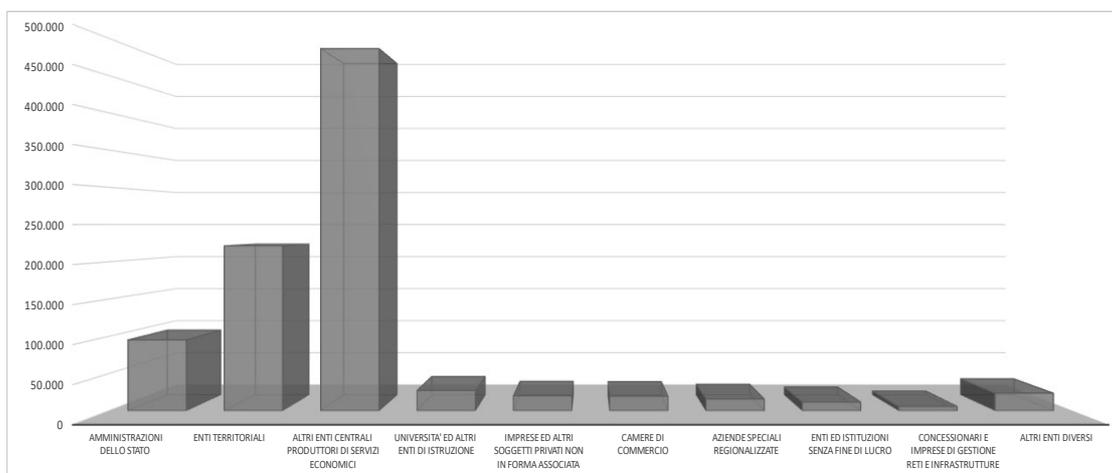
Fonte: sistema CUP (DiPE)

Sistema CUP: costo progetto programmato per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.
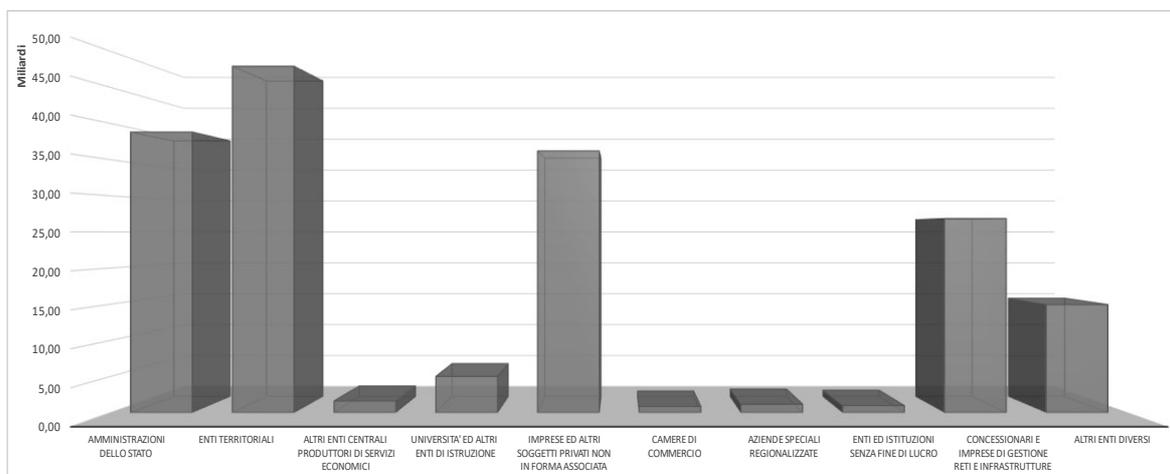
Fonte: sistema CUP (DiPE)

Nel complesso (considerando quindi tutti i CUP inseriti in banca-dati) nel 2° semestre 2023 è stata registrata:

- la chiusura di oltre 56mila CUP, per un controvalore di costo progetto pari a 6,7 miliardi di euro (nel 1° semestre sono stati oltre 65mila, per un controvalore di quasi 11,2 miliardi);
- la revoca di 9mila CUP per un costo progetto di oltre 82 miliardi di euro (nel 1° semestre sono stati oltre quasi 12mila, per un costo progetto di circa 7,3 miliardi);
- infine, si rileva la cancellazione di oltre 3mila CUP del valore di oltre 2 miliardi di euro (mentre nel precedente semestre erano stati cancellati quasi 2mila CUP per 2,6 miliardi di euro).

2.3 Il supporto del DiPE alle Amministrazioni

Il DiPE, in ragione dell'articolo 11, comma 2-*ter,* legge 16 gennaio 2003, n. 3[6], fornisce supporto alle Amministrazioni per la generazione e gestione dei CUP.

---

[6] «*2-ter* [...] *A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati*».
Inoltre, cfr articolo 2, comma 2, delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 «*2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e*
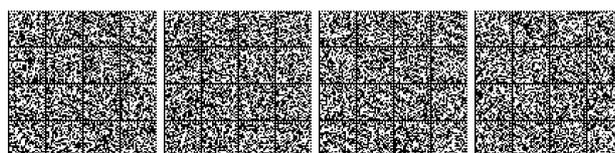
Il notevole incremento dei CUP generati nel 2° semestre del 2023 (931mila CUP circa rispetto ai 380mila nel 1° semestre 2023) ha causato un maggiore impegno del personale del DiPE e dell'assistenza tecnica INVITALIA, di cui si avvale il Dipartimento.

Nell'ambito dell'attività di tracciamento e archiviazione della corrispondenza, a partire dal mese di luglio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, sono state lavorate 150 richieste di assistenza di livello complesso (erano state 159 nel 1° semestre), pervenute da differenti canali: *pec* del DiPE, casella di posta elettronica indicata nella Delibera CIPE n. 63/2020, portale *OPENCUP* e *Help Desk*, come supporto di secondo livello – tutte presidiate dai funzionari del DiPE e dall'assistenza tecnica INVITALIA. I tempi medi di risposta sono stati di 9,14 giorni, festivi inclusi, (4,6 giorni nel 1° semestre) con un tasso di *performance* del 90,91% di risposte evase.

Nello specifico, il supporto si è concretato nelle seguenti attività:

- individuazione della corretta identificazione del progetto d'investimento pubblico e dei dati che costituiscono il corredo informativo dei CUP;
- predisposizione di *template* dedicati (procedure guidate e semplificate di generazione del CUP): sono stati generati 22 *template* nel 2° semestre 2023 rispetto ai 12 nel 1° semestre 2023 (ciò spiega l'incremento dei tempi medi di risposta nel 2° semestre 2023 rispetto al 1° semestre 2023, in quanto la generazione dei *template* è un'attività particolarmente complessa per il DiPE, che richiede il coinvolgimento di più unità di personale);
- recupero di situazioni pregresse oggetto di operazioni di allineamento;
- riscontri afferenti al perimetro di applicazione del CUP;
- analisi dell'elenco dei CUP contenuti negli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti;
- verifica dei CUP. Trattasi di un controllo formale sulla validità dei CUP (controllo di esistenza, correttezza dello stato del codice *etc*.) finalizzato a restituire le principali informazioni (es. titolarità, natura, descrizione, importo *etc*.) dei progetti registrati nel sistema CUP, in modo da permettere alle Amministrazioni responsabili di riscontrarne la coerenza;
- evasione delle richieste di modifiche al corredo informativo dei CUP;
- scissioni e fusioni di CUP;
- generazione dei CUP con procedura massiva che ha segnato un forte incremento nel 2° semestre 2023 (ciò contribuisce ulteriormente a spiegare l'incremento dei tempi medi di risposta nel 2° semestre 2023 rispetto al 1° semestre 2023, in quanto la generazione massiva dei CUP è un'attività particolarmente complessa per il DiPE, che vede il coinvolgimento di più unità di personale).

---

del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato».

Si riporta di seguito un dettaglio sull'importante attività espletata nell'ambito del rilascio dei CUP con procedura massiva[7].

Richiesta abilitazione massiva – secondo semestre 2023		
Mesi	**tot. richieste pervenute cumulate nel solo 2° sem. 2023**	**tot. richieste evase cumulate nel solo 2° sem. 2023 (elaborate + scartate)**
Luglio	11	14
Agosto	32	32
Settembre	45	48
Ottobre	54	54
Novembre	63	63
Dicembre	77	79
Primo semestre 2023	88[8]	85
Totale 2023	165	164

Fonte: sistema CUP (DiPE)

2.4 Gli impatti delle semplificazioni

Si rimanda, per maggiori dettagli sulla metodologia adoperata per le stime, all'ampia letteratura sullo *standard cost model* e all'*Informativa* (https://www.programmazioneeconomica.gov.it/presentata-al-cipess-linformativa-sugli-investimenti-pubblici/) richiamata nella "Premessa" del presente Rapporto.

Il DiPE ha introdotto procedure semplificate (cfr. pagg. 5-7 dell'*Informativa*) per il rilascio dei CUP (rispetto a quella ordinaria, cd. *on-line* standard) e in dettaglio:

- il *template*,
- la generazione massiva *batch* ("normale" e "semplificata"),
- e la generazione via *web service*,

che consentono una sensibile riduzione dei tempi occorrenti alle Amministrazioni per il rilascio dei CUP e, nello specifico:

[7] Si fa presente che le operazioni di generazione CUP realizzate con procedure di registrazione dei progetti di investimento pubblico in modo massivo, anche tramite i *web service*, determinano la necessità di effettuare operazioni di *data quality*; queste vengono ciclicamente eseguite al fine di bonificare la banca-dati CUP nei casi di errori e/o sovrapposizione di dati.

[8] Si precisa che nella Relazione del primo semestre 2023 viene riportato un totale di richieste cumulate al 30 giugno pari a 91, di cui 3 non evase. Dopo la verifica di monitoraggio di II livello effettuata a luglio/agosto 2023 si è riscontrato che tre richieste risultavano da imputare a luglio 2023, per cui il totale di richieste effettivamente pervenute era pari a 88, di cui 3 non evase. Nel mese di luglio 2023 si sono evase tutte le 11 richieste relative al mese di luglio medesimo e le 3 richieste rimaste inevase al 30 giugno 2023.

	Tempo medio di generazione di un CUP (stima)
On-line standard	10 minuti
Template	4 minuti
Batch	7 secondi
Web Service	5 secondi

Atteso che nel 2° semestre 2023 sono stati generati 931.022 CUP nelle previste modalità e, nello specifico:

CUP generati nel 2° semestre 2023	
Modalità di generazione	**Numero**
On-line standard	142.115
Template	20.811
Batch	658.885
Web service	109.211
Totale	931.022

è possibile stimare la riduzione degli *oneri per le pubbliche amministrazioni* dovuti alle modalità di generazione dei CUP tramite le procedure *template,* generazione massiva *batch* (“normale” e “semplificata”) e generazione via *web service.* La riduzione degli oneri è riconducibile alla contrazione dei tempi di richiesta dei CUP e alla riduzione di possibili errori in sede di rilascio.

Periodo 2° semestre [9]						
	Risparmio rispetto alla modalità *standard on line*	**N. CUP generati negli ultimi 6 mesi del 2023**	**Risparmio riferito al secondo semestre del 2023 (stima)**			
	A	B	C	D	E	F
Template	6 minuti	20.811	124.866 minuti	2.081 ore/uomo	260 giorni/uomo	1,18 anni/uomo
Batch	9 minuti e 53 secondi	658.885	6.511.980 minuti	108.533 ore/uomo	13.567 giorni/uomo	61,67 anni/uomo
Web Service	9 minuti e 55 secondi	109.211	1.083.009 minuti	18.050 ore/uomo	2.256 giorni/uomo	10,26 anni/uomo
Totale tempo risparmiato negli ultimi 6 mesi del 2023 grazie alla generazione dei CUP tramite le modalità *template, batch* (normale e semplificato) e *web service*						**73,10 anni/uomo**

La riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo), dovuta alle semplificazioni introdotte dal DiPE, ha consentito di rendere disponibili, nel 2° semestre del 2023, oltre 73 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo "valore pubblico" a beneficio della collettività.

Nel 1° semestre 2023 le unità di personale della pubblica amministrazione rese disponibili, a seguito delle semplificazioni implementate dal DiPE, per lo svolgimento di compiti istituzionali differenti dalla generazione dei CUP sono state oltre 22 (cfr. Relazione primo semestre).

Nel totale del 2023, oltre 95 unità di personale delle pubbliche amministrazioni sono state, di fatto, esonerate dallo svolgimento di compiti amministrativo-burocratici (generazione dei CUP) a beneficio dello svolgimento di altri compiti istituzionali.

2.5 Il portale OPENCUP

Nel 2° semestre 2023 sono proseguite le attività finalizzate al potenziamento del portale OPENCUP per migliorare l'*accountability* nell'impiego delle risorse pubbliche finalizzate allo sviluppo socio-economico.

[9] Metodologia:

A) risparmio rispetto alla modalità *on line standard* (per il rilascio di un CUP in modalità *on line standard* in media occorrono 10 minuti);
B) totale CUP generati nel secondo semestre 2023;
C) totale dei minuti risparmiati $C = A * B$;
D) totale delle ore risparmiate $D = \frac{C}{60}$;
E) supponendo una giornata lavorativa "*standard*" pari a 8 ore e immaginando che la stessa sia priva di soste, le giornate lavorative "risparmiate" per la richiesta di CUP $E = \frac{D}{8}$;
F) immaginando un anno pari a 220 giornate lavorative (365gg, meno sabati, domeniche, festivi e congedo ordinario), il totale di anni uomo risparmiati è così calcolato $F = \frac{D}{220}$.
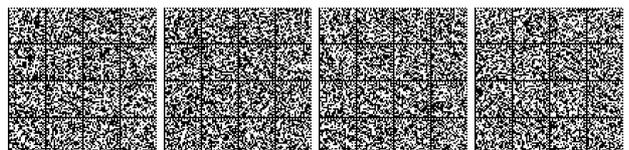
Si è provveduto all'estensione dei progetti di investimento monitorabili, anche rispetto alla loro realizzazione, tramite la chiave di accesso del CUP.

La prima versione della nuova *release* del portale OPENCUP è prevista per i primi mesi del 2024.

Una delle principali novità riguarda l'estensione della banca-dati che comprenderà, oltre alle categorie "lavori pubblici" e "incentivi", anche gli interventi classificati come *acquisto di beni, servizi, corsi di formazione, strumenti finanziari, progetti di ricerca e contributi a soggetti diversi dalle unità produttive*.

Altre importanti funzionalità riguarderanno:

- l'interoperabilità con altre banche dati che utilizzano il CUP come chiave di connessione, quali ad esempio OpenCoesione, OsservaCantieri e SILOS, in modo da garantire all'utente una fruizione di informazioni coerenti, aggiornate tra di loro e disponibili nello stesso formato;
- la creazione di apposite API (*application programming interface*) che permetteranno una consultazione più rapida e mirata.

Infine, un rinnovata interfaccia grafica, un'accessibilità migliorata in linea con gli standard AGID, un *download* semplificato e una visualizzazione dei dati intuitiva renderanno più agevole ed efficace la navigazione sul sito e l'approfondimento e il riuso degli *open data.*
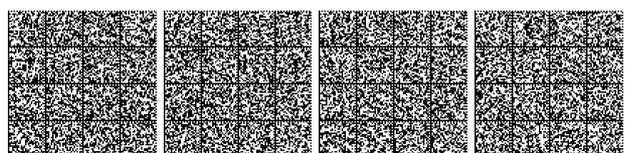
3. Monitoraggio Grandi Opere (MGO)

3.1 L'evoluzione della banca-dati MGO nel secondo semestre 2023

Il DiPE ha il compito della gestione e manutenzione del sistema Monitoraggio Grandi Opere - MGO[10]: banca-dati che permette il controllo della filiera delle imprese, dei contratti e dei flussi finanziari connessi alle grandi opere da parte del Ministero dell'interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), della Direzione investigativa antimafia (DIA) e, per quanto di competenza, dei gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, delle Stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari.

Il monitoraggio finanziario è più stringente della "tracciabilità" prevista per le opere pubbliche dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii, e mira a prevenire infiltrazioni mafiose o, comunque, della criminalità organizzata, nella realizzazione delle grandi opere, consentendo di conoscere, in via automatica e da remoto, tutti i movimenti finanziari che intercorrono fra le imprese della filiera impegnate nella realizzazione dell'intervento tramite principalmente l'utilizzo del CUP, di conti correnti bancari/postali dedicati[11], di istruzioni operative, di apposti protocolli *etc*.

La banca-dati, nella sezione relativa al monitoraggio finanziario, è basata sull'acquisizione dei flussi finanziari tra le imprese impegnate nella realizzazione dell'intervento, resa possibile dall'acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva a ogni singola grande opera che ciascun operatore deve accendere e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, accrediti e addebiti, connessi alla realizzazione dell'opera stessa. I movimenti finanziari devono avvenire tramite bonifici SEPA (obbligatori per tutti i pagamenti, tranne limitatissime eccezioni).

Il sistema MGO è configurato come sito *web* ad accesso riservato ai soggetti autorizzati mediate autenticazione SSO (*single sign-on*).

Il perimetro di interesse MGO si è notevolmente ampliato nel corso degli ultimi anni, ricomprendendo numerose opere rientranti nel PNRR e ulteriori interventi segnalati dalle Prefetture, sicché è una piattaforma in continua espansione.

Nel 2° semestre 2023 nella banca-dati MGO sono state inserite 15 nuove grandi opere (lo *stock* in banca-dati al 31.12.2023 è pari a 139 opere) monitorate a mezzo protocollo di legalità e conseguenti adempimenti.

---

[10] Cfr.: articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; articolo 39, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15; Delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45; Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62.

[11] Il conto corrente dedicato è un conto corrente bancario o postale dedicato a una sola opera (CUP) che canalizza, tramite bonifico, tutti i movimenti in entrata e in uscita e per il quale viene rilasciata lettera di manleva agli istituti bancari/Poste spa dove viene acceso. È possibile accendere da parte di un'impresa della filiera e per una sola opera (CUP) più conti correnti dedicati, ai quali si applicano le regole di esclusività nell'utilizzo e quelle relative alle modalità di bonifico dei pagamenti.
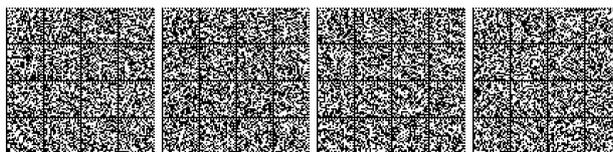
A fronte dei 139 protocolli operativi caricati al 31.12.2023, le Stazioni appaltanti hanno completato l'anagrafica per 119 opere.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, il valore complessivo del costo del progetto, che rappresenta l'imputazione che la Stazione appaltante, titolare dell'intervento, effettua in via programmatoria sul sistema all'atto di generazione del CUP, ha segnato una crescita di circa 4,8 mld (lo *stock* in banca-dati al 31.12.2023 è pari a 96,9 mld), al pari del valore dei finanziamenti pubblici (lo *stock* in banca-dati al 31.12.2023 è pari a 94,4 mld).

Questi i dati di sintesi a fine 2023.

MGO: cruscotto infografica al 31 dicembre 2023

Fonte: sistema MGO (DiPE)

Le figure di seguito riportano la distribuzione sul territorio italiano delle grandi opere monitorate, attualizzata a fine 2023, sia a livello di macroarea territoriale nazionale, sia su scala regionale.
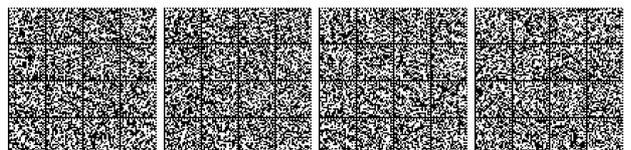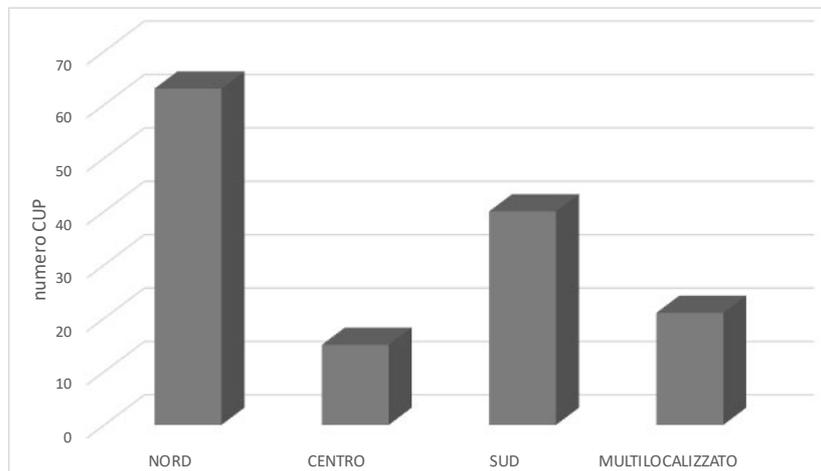
Regione	N° CUP
ABRUZZO	2
BASILICATA	3
CALABRIA	9
CAMPANIA	4
EMILIA-ROMAGNA	1
FRIULI-VENEZIA GIULIA	16
LAZIO	9
LIGURIA	5
LOMBARDIA	17
MARCHE	2
MOLISE	1
PIEMONTE	11
PUGLIA	3
SARDEGNA	4
SICILIA	14
TOSCANA	3
TRENTINO-ALTO ADIGE	3
UMBRIA	1
VENETO	10
MULTILOCALIZZATO	21

Fonte: sistema MGO (DiPE), 31 dicembre 2023

Le tabelle che seguono, e i grafici relativi, descrivono come le opere interessate siano in gran parte attinenti al settore delle infrastrutture di trasporto con valori che si attestano oltre il 97% in termini numerici e al 98,6% relativamente al costo delle opere.

Vengono altresì riportati i relativi dettagli espressi per sottosettori: il 35,3% riguarda gli interventi per opere stradali e il 34,5% quelli per opere ferroviarie, interventi quest'ultimi (per la realizzazione di linee ferroviarie e stazioni e terminali ferroviari) che quotano quasi i 2/3 (63,6%) del valore complessivo di costo progetto riportato dalla banca-dati MGO.

Ripartizione Grandi Opere in MGO

per Settore di intervento

Settore	N. CUP	Costo CUP
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	0,7%	0,1%
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	0,7%	0,9%
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	97,1%	98,6%
INFRASTRUTTURE SOCIALI	1,4%	0,4%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**

per Sottosettore

Sotto-Settore	N. CUP	Costo CUP
FERROVIE	34,5%	63,6%
GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	0,7%	0,4%
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	16,5%	6,1%
RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	0,7%	0,0%
RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	0,7%	0,1%
STRADALI	35,3%	24,8%
TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,7%	0,9%
TRASPORTO URBANO	10,8%	4,1%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**
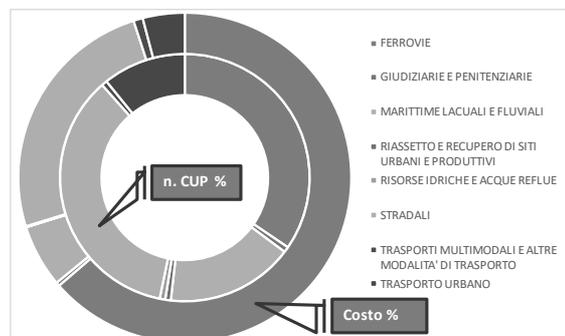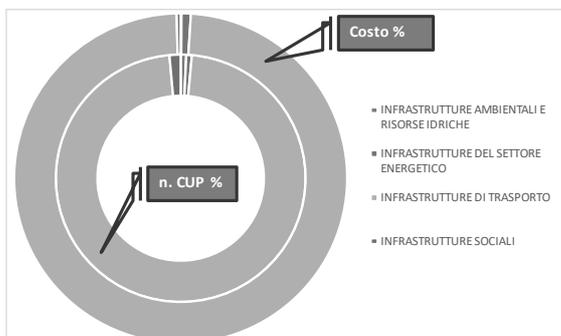
Fonte: sistema MGO (DiPE), sistema CUP (DiPE), 31 dicembre 2023

3.2 Ulteriori precisazioni: attività svolte e PNRR

Nel Rapporto approvato con delibera CIPESS 18 ottobre 2023, n. 32 viene diffusamente dato conto sulle attività effettuate nel 1° semestre 2023. Per esigenze di sintesi e al fine di evitare di riportare informazioni presenti in documenti già resi pubblici, di seguito si forniranno dettagli sulle attività svolte nel 2° semestre 2023, fornendo al contempo indicazioni per comprendere l'evoluzione delle attività svolte nel corso dell'anno.

Nella seconda metà del 2023 sono stati caricati nella banca-dati MGO i protocolli operativi di 15 nuovi progetti (22 nel 1° semestre 2023) e le anagrafiche di 7 opere (21 nel 1° semestre).
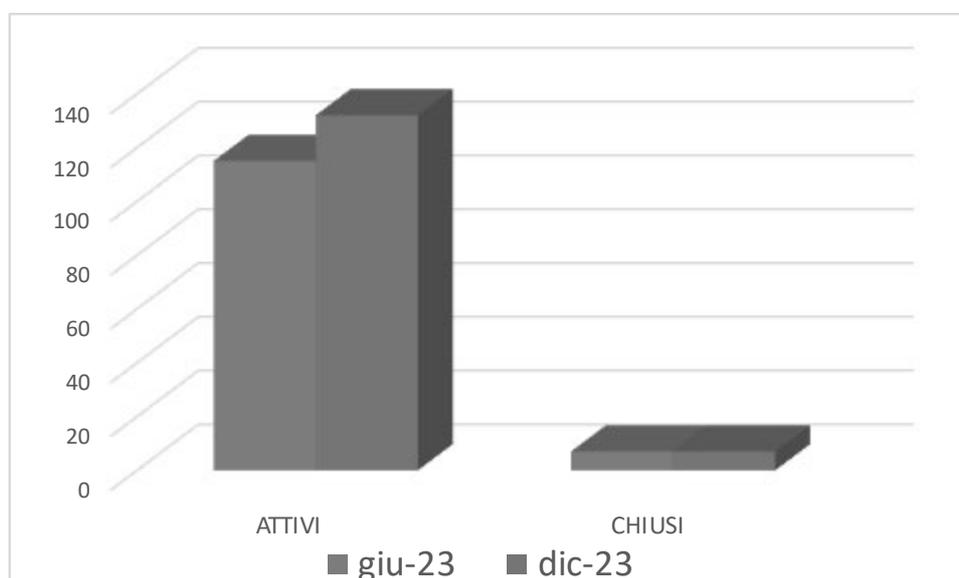
Fonte: sistema MGO (DiPE), al 31 dicembre 2023

Rispetto al 1° semestre del 2023, che è stato caratterizzato da un numero maggiore di protocolli operativi sottoscritti da parte dei soggetti titolari ricadenti nella macroarea del Nord Italia, l'attività di sottoscrizione nella seconda parte dell'anno è risultata relativamente più omogenea su tutto il territorio nazionale.
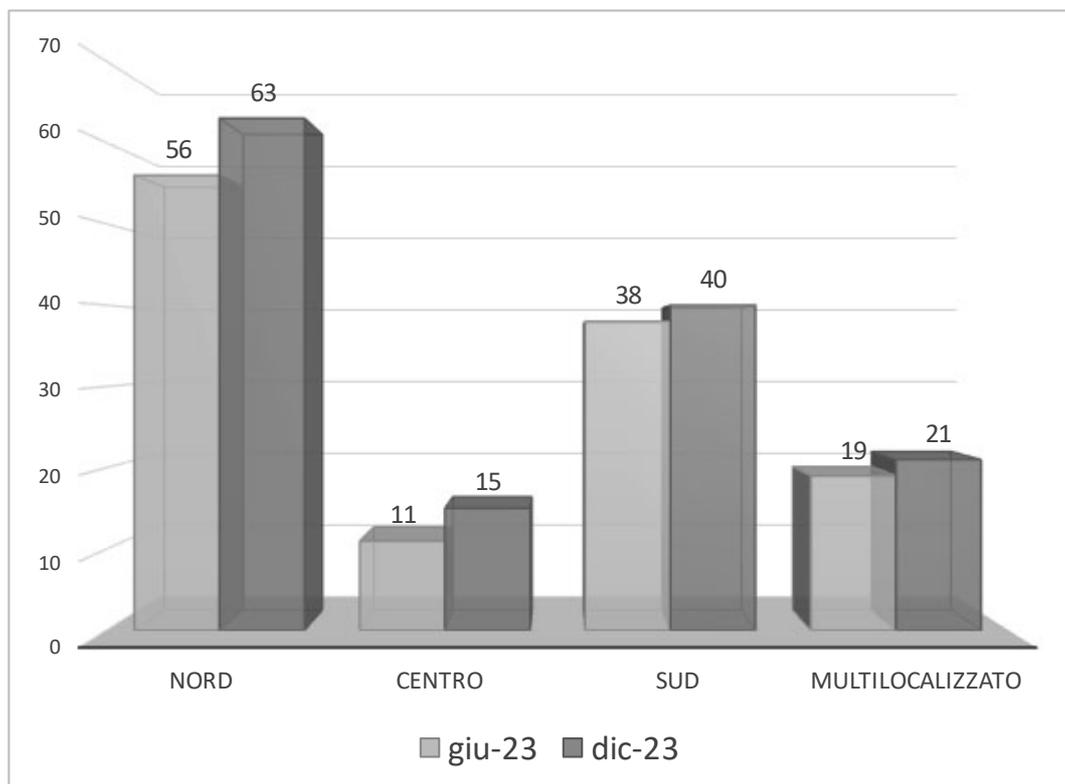
Fonte: sistema MGO (DiPE), al 31 dicembre 2023

Le seguenti figure mostrano le opere MGO che ricadono nel perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il dato è ricavato sulla base delle indicazioni della Stazione appaltante nel corredo informativo del CUP circa la collocazione dell'intervento nell'ambito missione/componente PNRR e, successivamente, confermato dalle informazioni estratte dal sistema ReGiS.

Le grandi opere "PNRR" sono cresciute da 22 interventi a fine giugno 2023 a 30 interventi a fine dicembre 2023, per un controvalore complessivo passato da 23 miliardi a quasi 34,5 miliardi di euro.

Opere MGO nel perimetro PNRR
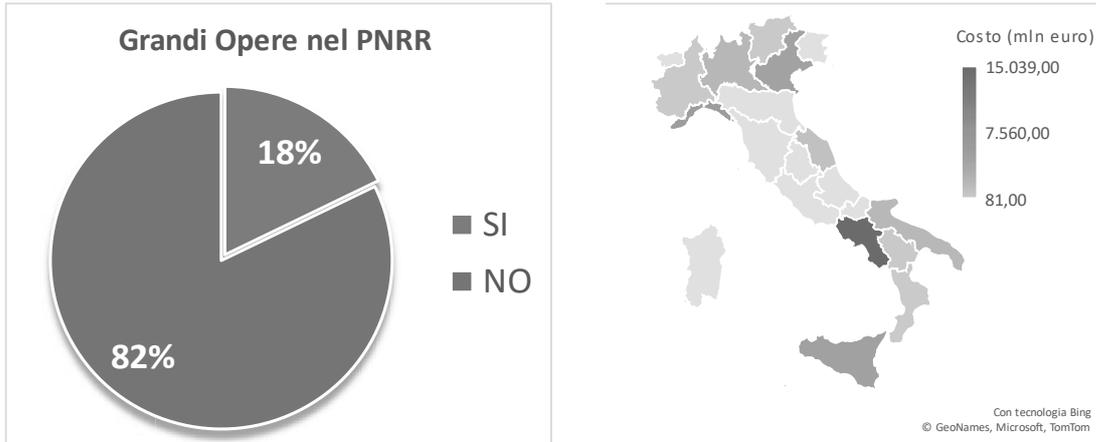
E' da notare che nel perimetro del Piano, soltanto gli interventi del settore trasportistico, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana, sono oggetto di monitoraggio da parte di MGO.

Opere MGO perimetro PNRR per classificazione Missione/Componente (in mln di euro)
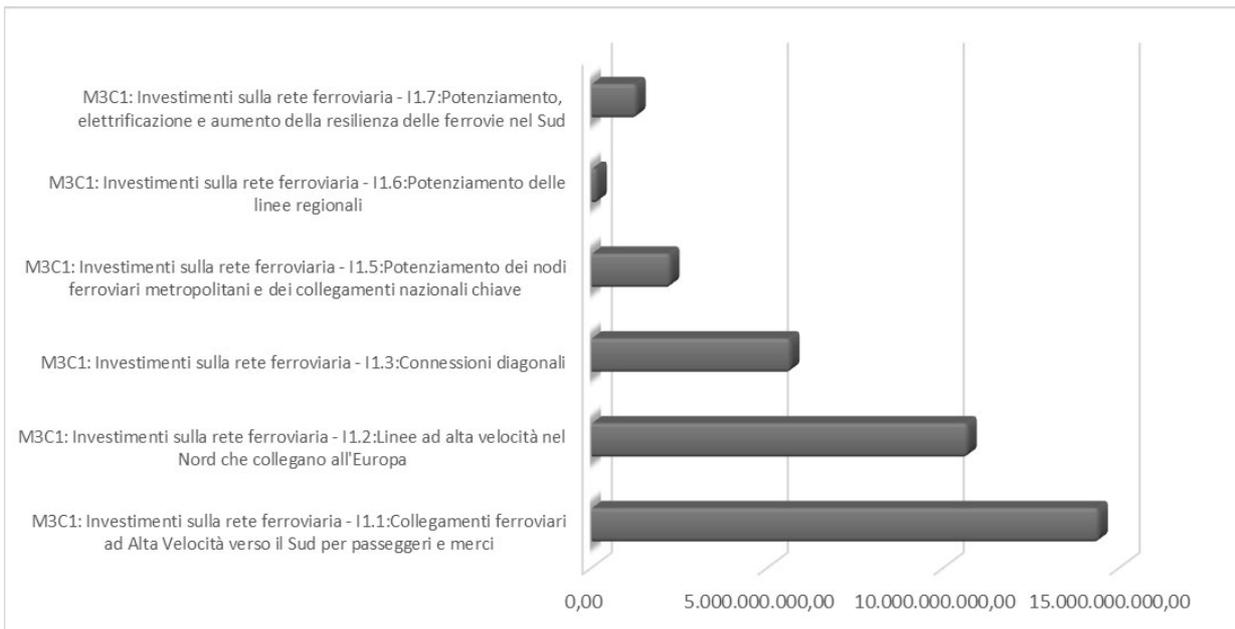
Dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono state caricate in MGO 4 nuove Stazioni appaltanti, 1.176 imprese (+6,2%), 3.460 contratti (+5,9%) e aggiunti 1.281 conti correnti bancari/postali in anagrafica (+5,6%).

Dal 1° luglio 2023 al 31 giugno 2023 sono stati movimentati flussi finanziari pari a 21 miliardi di euro, ripartiti tra operazioni di addebito e di accredito.
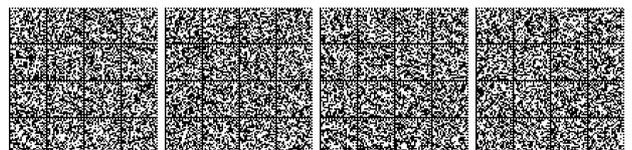
Il lavoro svolto dal DiPE, con l'ausilio di INVITALIA e del partner tecnologico SOGEI, si è sostanziato in una costante assistenza a tutti i soggetti interessati al monitoraggio delle grandi opere.

Nel corso del 2° semestre 2023 il DiPE ha: provveduto alla risoluzione di 39 problematiche tecniche; fornito 14 chiarimenti su quesiti; effettuato 522 operazioni di caricamento massivo in filiera, tramite *batch* dedicati, nonché 17 attività di assistenza agli utenti nelle operazioni di caricamento dei dati in filiera.

Pertanto, al 31 dicembre 2023 erano attive, al netto delle utenze dismesse, disattivate ed eliminate, 362 tra utenze "controllore e alimentatore": una media di oltre 2,6 utenze per ciascuna grande opera monitorata.

Nel corso della seconda parte del 2023 vi è stato un costante supporto a favore delle Stazioni appaltanti, in particolare in merito a:

- concessione delle credenziali di accesso alla banca-dati MGO;
- risoluzione di problemi di *login* e di accesso in generale al sistema;
- caricamento delle anagrafiche dei soggetti rientranti nella filiera delle imprese;
- caricamento dei Protocolli operativi nella banca-dati MGO.

È altresì continuato il processo di "ristrutturazione" del Portale MGO, finalizzato alla semplificazione delle procedure e all'integrità delle informazioni, tramite un nuovo e più ampio *set* di funzionalità; parallelamente è proseguita la definizione e l'implementazione dei requisiti funzionali impostata su una nuova architettura, su nuove funzionalità per migliorare l'interazione dei soggetti interessati alle grandi opere.

L'attività si concluderà con la messa in esercizio del portale MGO, attesa nel 2024, e con la predisposizione delle indicazioni funzionali anche per una eventuale delibera quadro del CIPESS.

Inoltre, assume particolare rilievo il proseguimento dell'attività di collaborazione con la Banca d'Italia, che rivolge particolare attenzione al progetto MGO.
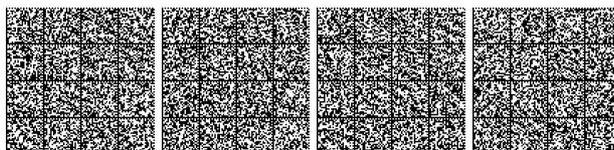
4. Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - MIP

4.1 Il sistema MIP

Il sistema Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - MIP persegue principalmente l'obiettivo di dotare il CIPESS, nonché le strutture amministrative interessate alla programmazione degli investimenti pubblici, di uno strumento per monitorare l'avanzamento procedurale e finanziario di alcune iniziative contenenti una pluralità di interventi rientranti all'interno della categoria "spesa per lo sviluppo*".*

La "spesa per lo sviluppo" è relativa ai progetti di investimento pubblico, direttamente e/o indirettamente finanziati da risorse pubbliche, o che comunque prevedono l'utilizzo di provvidenze pubbliche, riguardanti:

- realizzazione di opere e lavori pubblici, anche ricorrendo al partenariato pubblico privato (PPP);
- concessione di incentivi a unità produttive;
- concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive (come nel caso di calamità naturali, *voucher* formativi *etc.*);
- acquisto o realizzazione di servizi;
- acquisto di partecipazioni azionarie e operazioni di aumento di capitale;
- acquisto di beni.

La realizzazione del MIP passa attraverso il potenziamento e la stabilizzazione dei flussi informativi tra il MIP stesso e le altre banche dati, l'esame da parte del DiPE dei decreti di attuazione dei programmi di spesa previsti dalle diverse fonti di finanziamento e un continuo confronto con le Amministrazioni che, talvolta, è stato formalizzato in appositi protocolli.

La cd. "Riforma del Sistema CUP" (cfr. *supra*, par. 2.1) ha rafforzato la logica dell'associazione del progetto (CUP) al programma di spesa con l'obiettivo, tra l'altro, di permette di analizzare il «disegno dispositivo e attuativo» del medesimo programma e l'articolazione quantitativa dei relativi interventi finanziati (ossia gli importi finanziati stratificati per classe di valore, tipologia, settore di intervento, durata media di attuazione degli interventi), al fine di giungere a una conoscenza del grado di realizzazione e tempestività dell'attuazione e, ove necessario, all'individuazione degli elementi "di forza" della misura che potrebbero essere replicati in altri contesti.
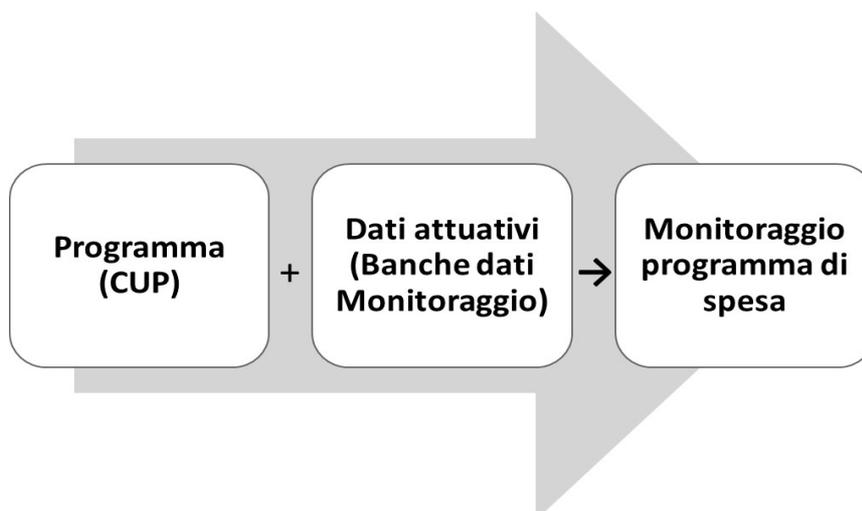
Il DiPE ha allestito un sistema informativo integrato, in grado di fornire dati sull'attuazione di alcune politiche di sviluppo; l'obiettivo è quello di integrare i processi amministrativi di finanziamento degli interventi con le informazioni di monitoraggio sugli esiti dei programmi di spesa (attuazione), per trarre informazioni di vario genere: tempestività, efficacia, punti di forza, criticità *etc*. Grazie al sistema MIP è possibile fornire informazioni puntuali per comprendere gli esiti di specifiche politiche di investimento e, eventualmente, riprogrammarle.

Il monitoraggio consente inoltre di restituire informazioni utilizzabili per le decisioni relative alla futura pianificazione delle risorse per la realizzazione degli investimenti pubblici.

Dalle prime esperienze di elaborazione dei dati, iniziate alla fine del 2018, il Dipartimento in questo lustro ha costantemente arricchito e integrato la propria banca dati di monitoraggio con i seguenti flussi di dati, interoperativi grazie alla chiave del CUP:

- Sistema CUP, co-gestito da DiPE e RGS, anagrafe nazionale degli investimenti pubblici,
- BDAP-MOP della RGS, che raccoglie le segnalazioni delle Stazioni d'appalto sullo stato di attuazione delle opere pubbliche,
- BDNCP dell'ANAC, Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che accentra tutte le informazioni sui contratti pubblici (identificati da CIG, Codice Identificativo Gara) e le collega alle opere/interventi in fase di realizzazione, identificati dal CUP,
- SILOS, Sistema informativo Legge Opere Strategiche, del Servizio Studi della Camera dei deputati, che raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento procedurale delle infrastrutture prioritarie.

Il MIP è in grado di restituire delle schede che consentono un'analisi sia di dettaglio sia sintetica dei programmi di spesa e, mediante il raffronto con strumenti di

benchmark[12], consente di ottenere informazioni finanziarie relative agli stessi programmi[13]. Le informazioni presenti nelle schede di monitoraggio sono arricchite con: base normativa, amministrazione titolare, settore e finalità dell'investimento, finanziamento, elementi di analisi per l'avanzamento finanziario, istruttoria, erogazione, monitoraggio attuativo della misura.

L'offerta informativa permette, in prospettiva, più ampie valorizzazioni dell'enorme patrimonio di dati in materia di spesa nazionale per investimenti pubblici, a beneficio dell'*accountability*.

4.2 I programmi di spesa degli interventi inseriti nel MIP

Il sistema MIP si prefigge lo scopo di fornire informazioni per l'elaborazione di *report* sullo stato di avanzamento di alcuni programmi di spesa. Il DiPE è impegnato nel compito di verifica della coerenza e validità dei CUP associati ai diversi interventi, classificati nei differenti programmi di spesa. Questo controllo viene effettuato anche attraverso i decreti di approvazione dei programmi. Le riunioni con le Amministrazioni titolari permettono un costante aggiornamento dei dati.

Infografica Sistema MIP [14]

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Il monitoraggio è articolato per ambito, Amministrazione titolare ed esercizio finanziario; per ciascuno programma di spesa monitorato è data evidenza circa:

[12] Il *benchmark* è elaborato rapportando i tempi medi di completamento delle opere pubbliche (Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, "*I tempi di realizzazione delle opere*") con i profili di cassa nel corso della realizzazione dell'opera oggetto di analisi.

[13] I dati di monitoraggio sono aggiornati grazie all'interoperabilità con la Banca-dati delle Amministrazioni Pubbliche, sezione Opere Pubbliche, BDAP-MOP, regolata dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

[14] Si precisa che tutte le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 25 gennaio 2024.

- la fase di realizzazione (procedurale e finanziaria, quest'ultima riferita ai SAL) in cui si trova il progetto, con i CIG di riferimento (informazione necessaria se il progetto è realizzato con più appalti);
- i pagamenti per comprendere lo stato di avanzamento della spesa, derivanti dalle segnalazioni sul sistema BDAP da parte dei soggetti titolari di ciascun intervento e/o dai mandati automatici di pagamento registrati sul c/tesoreria nel sistema SIOPE/SIPOE+;
- il quadro economico-finanziario e le sue variazioni, con l'indicazione delle fonti di copertura;
- l'*iter* delle fasi di esecuzione dell'intervento.

Nel corso degli anni il DiPE ha raccolto informazioni dettagliate sul contenuto di 33 programmi di spesa per investimenti/atti di finanziamento, elencati della tabella che segue. Ognuno di questi programmi/atti di finanziamento, corredati dalla lista (CUP) dei progetti finanziati, generalmente opera su una linea di finanziamento in essere in un puntuale periodo/esercizio di riferimento.

La tabella seguente riporta, suddivisa per ambito/macroarea (*spese a favore dei Comuni; spese per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico* e *spesa nel settore idrico*), le informazioni di sintesi dei programmi di spesa monitorati dal DiPE.

Programmi di spesa monitorati dal DiPE

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia dei finanziamenti	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
PROGRAMMI DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI					
Ministero Interno	Contributi ai piccoli comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 107-114 (LB2019)	2019	10-gen-2019	400.000.000,00	ORDINARIE
MISE (oggi MIMIT)	Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30	2019	14-mag-2019	500.000.000,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Ministero Interno	Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (LB2020)	2020	17-gen-2020	500.000.000,00	PNRR
		2021	17-gen-2020	1.000.000.000,00	PNRR
		2022	17-gen-2020	500.000.000,00	PNRR
Ministero Interno	Contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-ter	2020	15-gen-2020	22.500.000,00	ORDINARIE
MISE (oggi MIMIT)	Contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-bis	2020	11-lug-2020	37.500.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2021	5-feb-2021	160.000.000,00	ORDINARIE
		2022	18-gen-2022	167.999.986,68	ORDINARIE
		2023	20-gen-2023	167.999.992,60	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 853-861 (LB2018)	2018	13-apr-2018	150.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2019	6-mar-2019	297.350.427,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2020	30-dic-2019	400.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 139 (LB2018)	2021	23-feb-2021	3.621.253.535,73	PNRR
		2022	18-lug-2022	448.580.224,51	PNRR
		2023	19-mag-2023	1.347.937.865,43	PNRR
Ministero Interno	Piani urbani integrati, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 21		29-mar-2022	2.703.800.000,00	PNRR
Ministero Infrastrutture	Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici per un miglioramento della	progetti ordinari	14-giu-2022	2.161.453.067,71	PNRR
		progetti pilota	14-giu-2022	655.307.959,24	PNRR
PROGRAMMI DI SPESA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO O DI SITUAZIONI DI DISSESTO IDRO-GEOLOGICO					
Dipartimento Protezione Civile	DPC - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 24-quater	2019 - 2020	23-ott-2018	524.600.000,00	ORDINARIE
Dipartimento Protezione Civile	DPC - Contributi per gli investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico - piani dei commissari, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1028-1029	2019	30-dic-2018	800.000.000,00	ORDINARIE
		2020	30-dic-2018	900.000.000,00	ORDINARIE
		2021	30-dic-2018	900.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Operativo Ambiente, Linea di azione 1.1.1., «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», delibere CIPE 1° dicembre 2016, n. 55, 22 dicembre 2017, n. 99, 28 febbraio 2018, n. 11, 21 marzo 2018, n. 31, dPCM 20 dicembre 2019	2019	18-gen-2020	361.896.975,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Dissesto Ambiente 2019, delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35	2019	12-ago-2019	315.119.117,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Rischio Idrogeologico 2020, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 54, comma 2	2020	1-dic-2020	262.107.362,63	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Programmazione delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 7	2021	6-nov-2021	303.089.086,89	ORDINARIE
		2022	21-feb-2023	349.124.034,29	ORDINARIE
PROGRAMMI DI SPESA NEL SETTORE IDRICO					
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Straodinario Invasi, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 523 (LB2018)	2018 - 2022	20-mar-2019	250.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Stralcio sezione Invasi 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516 (LB2018)	2019 - 2029	26-giu-2019	260.000.000,00	ORDINARIE
ARERA	Piano Nazionale Idrico, Primo Stralcio sezione Acquedotti 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516-525 (LB2018)	2019 - 2020	26-set-2019	80.000.000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati all'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica. Linea di Investimento 4.1, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.1		3-gen-2022	2.000.000.000,00	PNRR
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua. Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2		24-ago-2022	900.000.000,00	PNRR

Di seguito informazioni sul monitoraggio dei programmi di spesa come prima raggruppati.

a) Programmi di spesa a favore dei Comuni

L'Italia è caratterizzata da poche grandi Città e da tanti medio-piccoli e piccoli Comuni: sono meno di 150 i Comuni con più di 50mila abitanti, mentre circa il 75% dei Comuni hanno una popolazione sotto i 5.000 residenti. Circa 1.500 Comuni, di cui molti in zone montane, non arrivano a 1.000 concittadini.

La finalità specifica dei programmi di spesa rientranti in questo ambito è quella di aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme di interventi nelle aree urbane "minori" per popolazione residente, che riguardano la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture sociali, quali le scuole, gli ospedali *etc.* nonché l'efficientamento energetico.

Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti monitorati nel Sistema MIP che rientrano nell'ambito dei *programmi di spesa a favore dei Comuni*.

Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti a favore dei Comuni
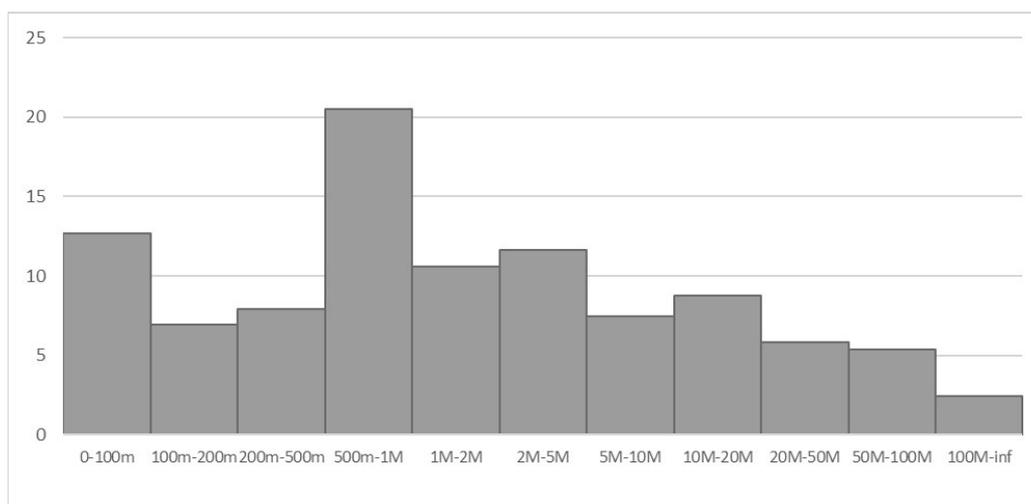
Fonte: sistema MIP (DiPE)

b) Programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico

L'analisi dello stato di attuazione della programmazione degli interventi in materia di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, partendo dai dati monitorati e catalogati dalla banca-dati CUP, consente di migliorare l'efficacia degli interventi.

Il grafico seguente riporta la distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei circa 9,5mila progetti monitorati nel Sistema MIP che rientrano nell'ambito "programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico.
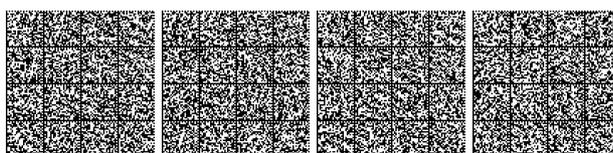
Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti per la mitigazione del rischio idro-geologico
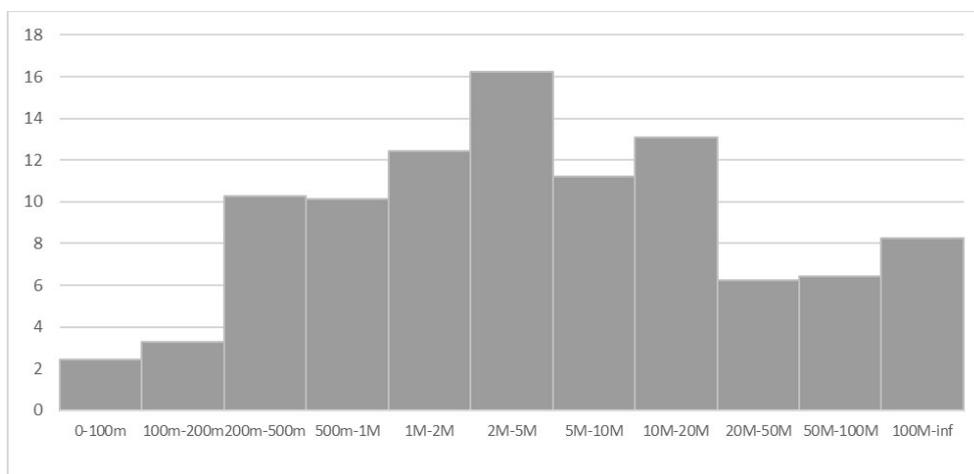
Fonte: sistema MIP (DiPE)

c) Programmi di spesa nel settore idrico

In tema di Programmi di spesa nel settore idrico sono state consultate le seguenti fonti: Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1, comma 516) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, fra gli altri, ha riprogrammato risorse del Piano *ex lege* 205/2017.

Gli interventi monitorati nel MIP sono 366 (lo 0,5% del totale dei CUP presenti sul sistema MIP) per un controvalore di finanziamento pari a oltre 7,03 miliardi di euro (23,6% del totale complessivo a sistema MIP).

Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti nel settore idrico
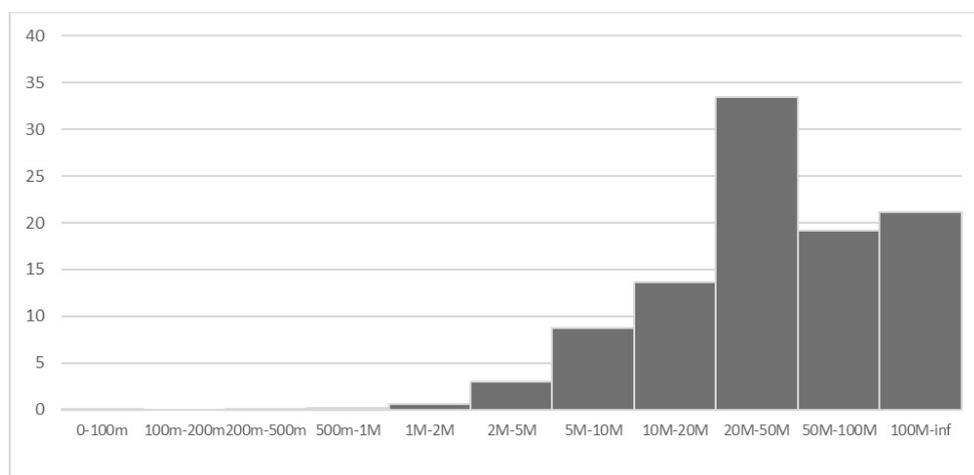
Fonte: sistema MIP (DiPE)
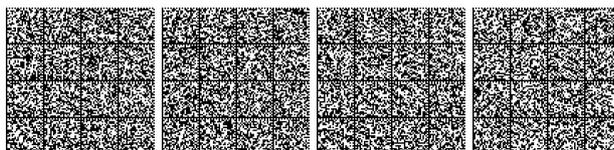
Gli interventi autorizzati da tutte le misure che rientrano nel sistema MIP sono complessivamente pari a 71.604 per un finanziamento totale di oltre 29,8 miliardi di euro.

Risultano censiti e monitorati sulla BDAP 65.058 interventi (pari a circa il 90,9% di quelli censiti sul MIP) che corrispondono a importi assegnati dalle misure a valere sugli interventi per oltre 18,4 miliardi di euro (oltre il 61,7% di quelli MIP).

Nel seguito vengono illustrati i risultati emersi dall'analisi dei dati di monitoraggio in merito allo stato di avanzamento finanziario complessivo dei programmi di spesa e delle sue articolazioni secondo le dimensioni: classi di finanziamento degli interventi, tipologia di intervento e distribuzione sul territorio delle Stazioni appaltanti.

Nelle tabelle/grafici che seguono è rappresentata in sintesi l'evoluzione dei dati MIP per i suddetti programmi di spesa, indicando il numero dei progetti, il costo complessivo, i dati di finanziamento, la quota di finanziamento e i valori di avanzamento finanziario.

I pagamenti complessivi effettuati, come risultanti nella BDAP-MOP e dai mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE/SIOPE+, ammontano a quasi 5,1 miliardi euro.

Quest'ultimo importo è quello risultante dalle segnalazioni che i soggetti attuatori, deputati all'aggiornato dei dati di monitoraggio, effettuano sui predetti sistemi. Le tabelle che seguono riportato il valore segnalato nelle banche-dati di monitoraggio e non tengono conto di eventuali scostamenti rispetto ai pagamenti effettivamente sostenuti dalla Stazioni appaltanti e, pertanto, i livelli di pagamento monitorati potrebbero essere suscettibili di rivalutazioni.

Il dissesto idrogeologico rappresenta l'ambito di spesa con un più rapido avanzamento finanziario (un accertato del 31,4%), anche perché le iniziative sono frequentemente connesse a esigenze di carattere emergenziale.

Distribuzione per programma di spesa
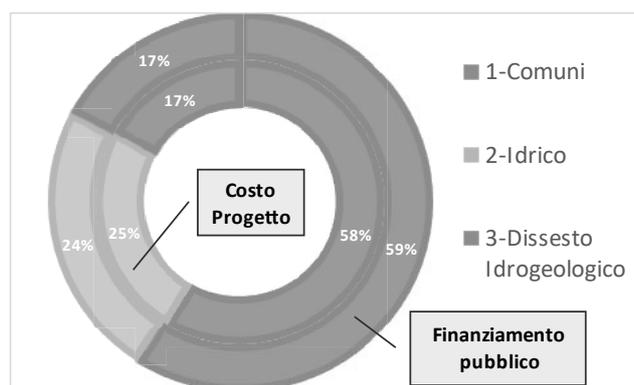
Fonte: sistema MIP (DiPE)
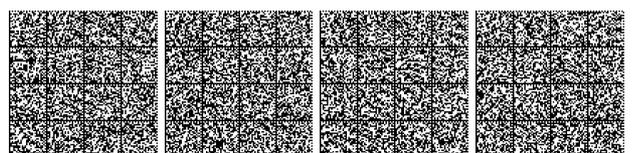
Tipologia programma di spesa - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti

Tipologia Progamma di spesa	(A) Interventi	(B) Finanziamento totale interventi	(B/A) Media del finanziamento	(C) di cui: a valere sulla misura	(D) Interventi monitorati	(D/A) Interventi monitorati su totale	(E) Valore progetti monitorati	(E/B) Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
1-Comuni	61.746	16.952.059.092,07	274.545,06	14.849.142.638,25	57.095,00	92,47	10.909.330.546,92	64,35
2-Idrico	366	7.030.374.509,34	19.208.673,52	4.633.100.633,62	167,00	45,63	2.643.704.257,31	37,60
3-DissestoIdrogeologico	9.492	5.825.547.902,23	613.732,40	3.979.884.627,29	7.796,00	82,13	4.856.194.449,77	83,36
Totale complessivo	**71.604**	**29.807.981.503,64**	**416.289,33**	**23.462.127.899,16**	**65.058,00**	**90,86**	**18.409.229.254,01**	**61,76**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Tipologia di programma di spesa - monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario

Tipologia Progamma di spesa	(F) Pagamenti accertati	(G) Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata	(F/B) Avanzamento finanziario accertato
	euro	tempo/anni	%
1-Comuni	2.879.691.589,82	2,3	17,0
2-Idrico	340.785.812,37	3,5	4,8
3-DissestoIdrogeologico	1.829.925.951,77	3,2	31,4
Totale complessivo	**5.050.403.353,96**	**2,7**	**16,9**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Le tabelle seguenti raffigurano come sono suddivisi gli interventi che rientrano nel MIP a seconda della tipologia: quasi il 92% dei CUP rappresenta progetti di manutenzione, ossia interventi su infrastrutture già esistenti, mentre circa l'8% dei CUP sono relativi a nuove realizzazioni oppure ampliamento di infrastrutture. Le attività di manutenzione mostrano una velocità di attuazione maggiore rispetto alle nuove realizzazioni/ampliamenti.

Tipologia di intervento - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti

Articolazione per tipologia di intervento	(A) Interventi	(B) Finanziamento totale interventi	(B/A) Media del finanziamento	(C) di cui: a valere sulla misura	(D) Interventi monitorati	(D/A) Interventi monitorati su totale	(E) Valore progetti monitorati	(E/B) Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
MANUTENZIONE E ALTRO	65.836	21.278.514.888,74	323.204,86	17.565.352.608,79	60.181	91,41	13.507.927.085,00	63,48
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO	5.577	7.984.911.573,68	1.431.757,50	5.471.630.398,50	4.774	85,60	4.812.992.953,34	60,28
PROGETTAZIONE	191	544.555.041,23	2.851.073,51	425.144.891,87	103	53,93	88.309.215,67	16,22
Totale complessivo	**71.604**	**29.807.981.503,64**	**416.289,33**	**23.462.127.899,16**	**65.058**	**90,86**	**18.409.229.254,01**	**61,76**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Tipologia di intervento - monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario

Articolazione per tipologia di intervento	(F) Pagamenti accertati	(G) Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata	(F/B) Avanzamento finanziario accertato
	euro	tempo/anni	%
MANUTENZIONE E ALTRO	4.332.908.732,20	2,7	20,4
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO	693.451.928,76	2,8	8,7
PROGETTAZIONE	24.042.692,99	3,4	4,4
Totale complessivo	**5.050.403.353,96**	**2,7**	**16,9**

Fonte: sistema MIP (DiPE)
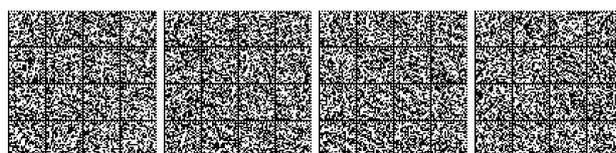
L'analisi comparativa dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa, con l'individuazione dei fattori di successo ovvero al contrario di debolezza, risulta essere il perno su cui far convergere la funzione del Sistema MIP. L'analisi comparativa viene effettuata sul meccanismo normativo che regola i programmi e sugli esiti del monitoraggio attuativo. E' possibile trarre le seguenti informazioni:

<u>Norme che dispongono condizioni e prescrizioni per l'ammissione a finanziamento dei progetti</u>

Dal sistema MIP è possibile comprendere se particolari condizioni e prescrizioni per l'ammissione a finanziamento dei progetti possano avere effetti sulle tempistiche di realizzazione degli interventi. Ciò è desumibile, *ceteris paribus*, tramite un'analisi comparativa tra programmi tenuti all'osservanza di particolari prescrizioni e programmi privi di analoghe prescrizioni.

<u>Importanza dell'adeguatezza del livello progettuale</u>

Per quanto riguarda i programmi finalizzati alla manutenzione o alla realizzazione di infrastrutture caratterizzate da una certa complessità progettuale e da un importante impegno finanziario, l'adeguatezza della progettazione delle opere appare fondamentale per la loro tempestiva cantierabilità e il rapido avanzamento.

<u>Le deroghe al codice dei contratti pubblici</u>

L'esempio dei programmi gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC), introduce il tema delle deroghe al Codice dei contratti pubblici come leva per l'accelerazione della realizzazione delle opere. Tali programmi finanziano opere urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, in particolare finalizzate al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento di specifiche emergenze. I programmi sono caratterizzati da una notevole velocità di realizzazione finanziaria, con un livello di pagamenti (segnalati dalle Stazioni appaltanti) accertati elevato in relazione al tempo trascorso dall'avvio degli interventi.

4.3. Focus sulle opere dei Commissari straordinari

Il DiPE ha proseguito l'attività di monitoraggio delle opere affidate ai Commissari straordinari.

In specifico, sono stati quantificati i tempi intercorrenti tra la programmazione dell'intervento (momento che coincide con la richiesta del CUP), la pubblicazione e l'aggiudicazione delle gare. Le analisi sono state effettuate anche in funzione di specifiche variabili, quali le classi di importo, il settore di intervento, le procedure di gara e il criterio di aggiudicazione.

Si è proceduto nell'identificazione degli scostamenti registrati in termini di risorse programmate e successivamente oggetto di bando di gara, nonché nella quantificazione della velocità di spesa, sulla base delle tempistiche dei pagamenti.
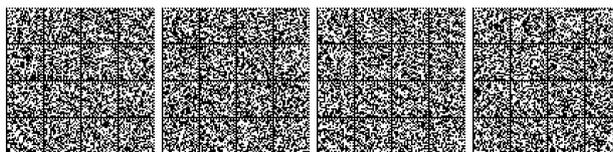
Il quadro normativo[15] assegna maggiori poteri e strumenti ai Commissari straordinari, intervenendo sia sulle procedure, sia sui poteri loro attribuiti, prevedendo la possibilità di operare in deroga ad alcune disposizioni di legge.

Gli interventi infrastrutturali selezionati sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative. Essi sono previsti in documenti di pianificazione strategica, ovvero sono sinergici al PNRR.

Opere infrastrutturali

INFRASTRUTTURE - OPERE	Infrastrutture	Progetti	Costo stimato	Finanziamenti disponibili
Infrastrutture edilizia statale	22	30	1.412.816.792,09	925.517.182,73
Infrastrutture ferroviarie	38	76	89.733.058.360,85	53.019.000.000,00
Infrastrutture idriche	12	15	3.191.319.202,91	1.196.394.554,35
Infrastrutture portuali	5	12	2.658.088.124,00	1.948.088.124,00
Infrastrutture stradali	32	162	26.357.549.290,17	8.420.141.796,81
Infrastrutture trasporto rapido di massa	3	9	8.414.658.700,97	4.397.098.058,35
TOTALE COMPLESSIVO	**112**	**304**	**131.767.490.470,99**	**69.906.239.716,24**

Fonte: MIT-Osserva cantieri

Distribuzione del finanziamento (in percentuale sul totale)
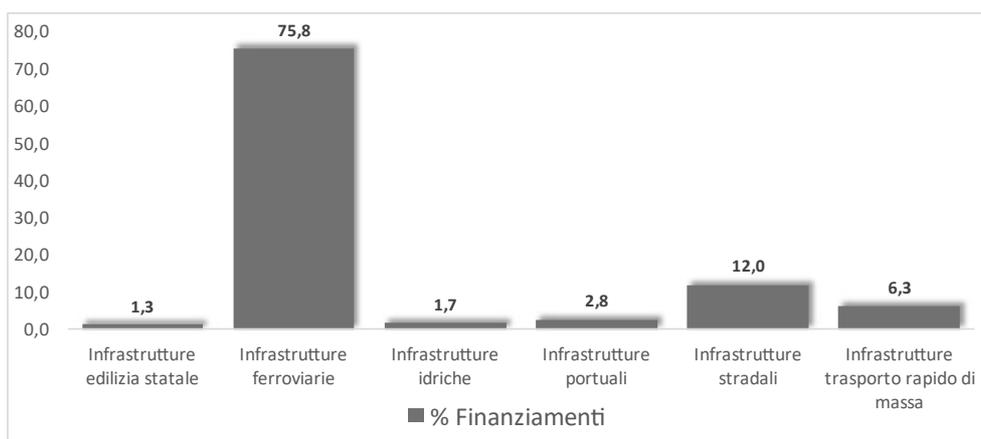
Fonte: MIT-Osserva cantieri

[15] In merito si veda la disciplina prevista del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd "Sblocca Cantieri"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha attribuito ai Commissari straordinari poteri derogatori al Codice dei contratti pubblici, al fine di accelerare la realizzazione di importanti opere di infrastrutturazione del Paese (DM 31 maggio 2021, n. 77, allegato IV, e Atto del Governo 16 marzo 2022, n. 373).
Il ruolo di "accelerazione nella realizzazione dell'opera" del Commissario ed il ricorso a questa figura per l'esecuzione dell'intervento è stato ribadito anche nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 recante: «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*».

Il DiPE ha provveduto alla ricognizione delle opere, finalizzata alla razionalizzazione delle informazioni, integrando i dati presenti nelle varie banche-dati per realizzare alcune schede di monitoraggio[16].

Il lavoro è in sintesi finalizzato a stimare i tempi di realizzazione dei progetti usando come *proxy* la velocità di impiego delle risorse determinatasi con l'introduzione della figura dei Commissari straordinari e delle ultime semplificazioni normative.

Il valore di costo di progetto (indicato dalle Stazioni appaltanti nella fase di generazione del CUP) complessivo delle opere infrastrutturali analizzate è pari a oltre 123,5 miliardi di euro, mentre il valore di finanziamento totale è poco più di 166 miliardi di euro e quello del finanziato monitorato in BDAP-MOP, dalle segnalazioni delle Stazioni d'appalto, è pari a quasi 145,7 miliardi di euro.[17]

Data la specifica caratteristica di strategicità e importanza delle opere oggetto di commissariamento, gli interventi sono di importo elevato: nella media di quasi 511 milioni di euro di costo progetto (la mediana, ossia il valore che divide esattamente a metà il numero dell'insieme degli interventi selezionati, è pari a 45 milioni di euro).

---

[16] Le informazioni riportate nel testo di questo paragrafo sono aggiornate al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n. 144, sicché non sono comparabili con quelle fornite dal MIT-Osserva cantieri che sono aggiornate in tempo reale.
Si precisa inoltre che dette informazioni sono tratte da: decreti di nomina dei Commissari, Osserva cantieri del MIT, SILOS della Camera dei deputati, banca dati CUP, banca dati BDAP di RGS e SIMOG di ANAC (grazie all'interoperabilità tra le banche dati della Amministrazione pubblica).

[17] Il costo CUP è un dato previsionale imputato in sede di programmazione e ciò spiega perché l'importo del finanziamento totale e del finanziato monitorato in BDAP sia differente.
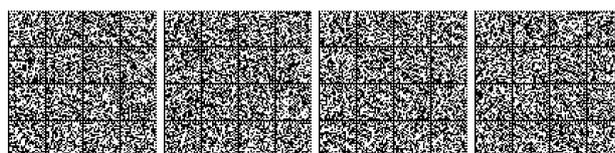
Opere Commissari, monitoraggio attuativo degli interventi

(A)	(B)	(C)	(D)
Interventi	Costo CUP totale	Finanziato CUP totale	Risorse stanziate MIT
N.	euro	euro	euro
325	123.520.295.663	119.867.600.634	69.906.239.716,2
(E)	(E/A)	(F)	(F/E)
Finanziamento totale	Media del finanziamento	Valore progetti monitorati da BDAP	Interventi monitorati su totale
euro	euro	euro	%
166.062.785.037	510.962.415	145.652.777.912	87,71
(G)	(G/F)	(H)	(I)
Valore progetti realizzati da BDAP	Avanzamento progetti (realizzati su monitorati)	Impegni accertati	Obblighi giuridicamente vincolanti MIT
euro	%	euro	euro
51.957.600.597	35,7	27.120.812.780	23.056.961.284,0
(L)	(M)	(M/F)	(N)
Quadro Economico totale	Pagamenti totali accertati	Avanzamento finanziario accertato	Pagamenti MIT
euro	euro	%	euro
22.037.703.685	27.120.812.780	18,6	6.448.510.043,0
(O)	(P)	(P/E)	(Q)
CIG	Base asta totale da SIMOG	Avanzamento appalti su finanziamento totale	Importi gare aggiudicate da SIMOG
N.	euro	%	euro
7.511	69.597.730.595	41,9	39.385.189.797,7

Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS), CIG-SIMOG-BDAP (ANAC)

Grazie al protocollo di intesa siglato l’11 marzo 2022, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il DiPE-PCM, è proseguita attivamente la collaborazione in materia di investimenti infrastrutturali pubblici e connesse attività di gestione e di monitoraggio, tra le due Amministrazioni.

La figura seguente illustra l’avanzamento degli investimenti oggetto di analisi, in comparazione con i pagamenti accertati (Pagato) e il valore delle gare aggiudicate (Aggiudicato) negli anni.

Opere Commissari, andamento finanziario cumulato
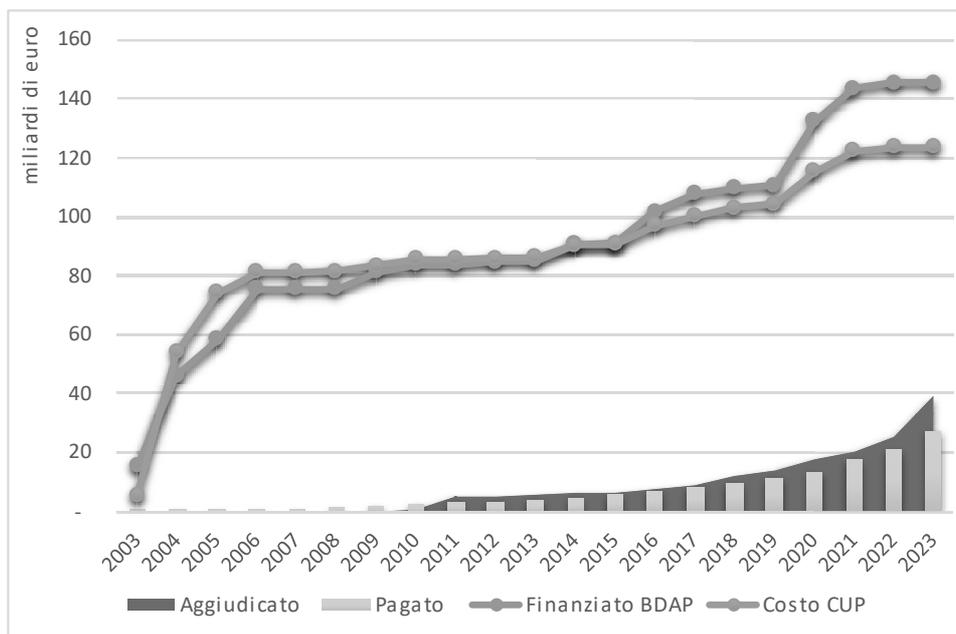
Fonte: sistema CUP (DiPE), BDAP (RGS), CIG-SIMOG-BDAP (ANAC)

Di seguito si rappresenta la distribuzione in percentuale delle risorse assegnate fino al 31 dicembre 2023 alle opere commissariate per macroarea sul territorio nazionale.

Opere Commissari, distribuzione per ripartizione geografica in % sul totale
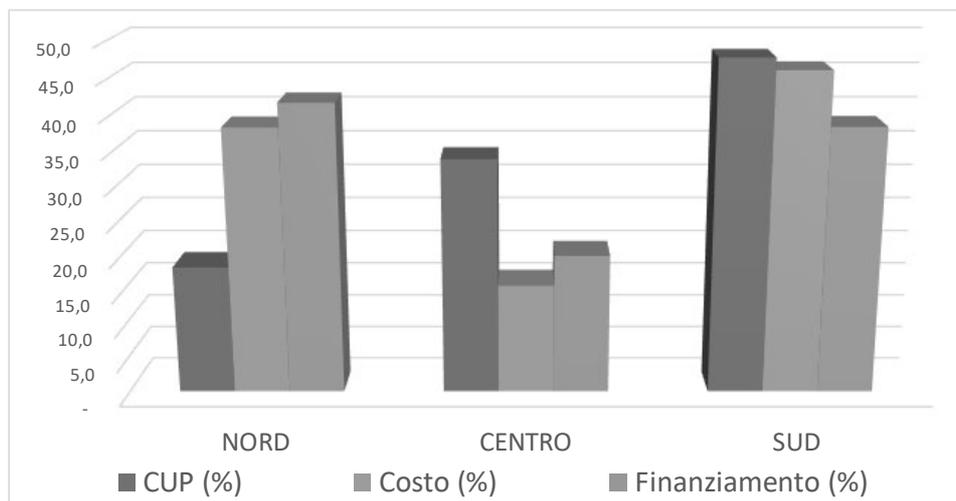
Fonte: sistema CUP (DiPE), BDAP (RGS)

Le tre figure che seguono, infine, rappresentano rispettivamente la ripartizione geografica delle opere dei commissari per settore di intervento, per loro costo e per valore dei pagamenti accertati sui progetti.
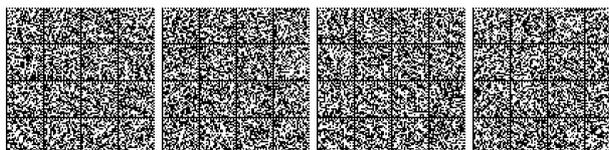
Opere Commissari, distribuzione territoriale per settore di intervento

Tipologia

- Infrastrutture edilizia statale
- Infrastrutture ferroviarie
- Infrastrutture idriche
- Infrastrutture portuali
- Infrastrutture stradali
- Infrastrutture trasporto rapido di massa

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

INFRASTRUTTURE STRADALI
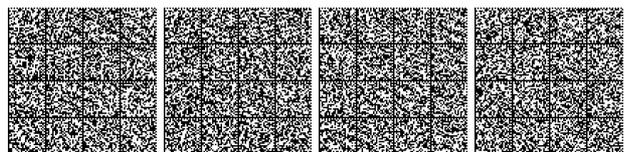
Fonte: DiPE

Opere Commissari, distribuzione territoriale per costo dell'opera
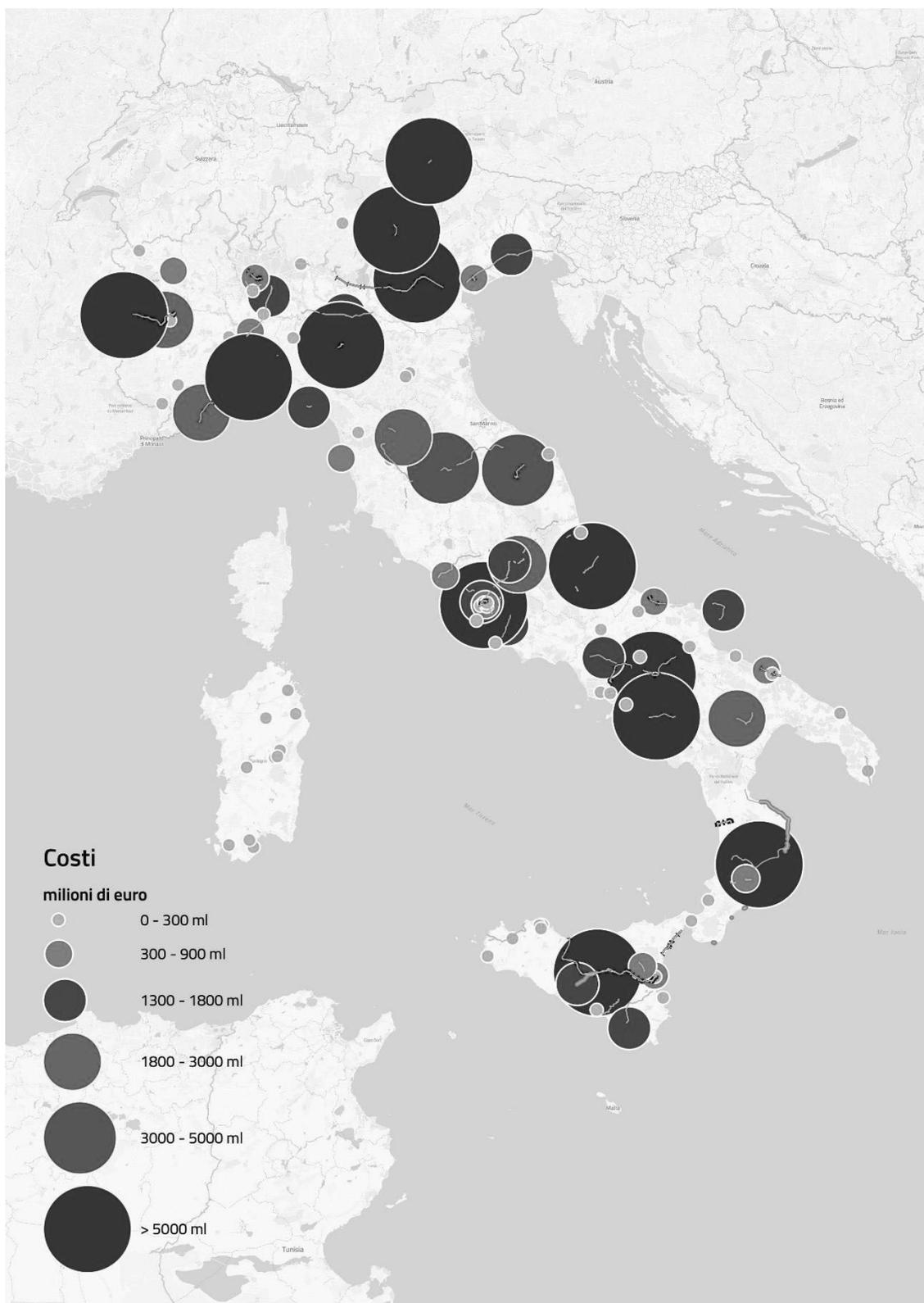
Fonte: DiPE

Opere Commissari, distribuzione territoriale dei pagamenti accertati

Opere Commissariate

Pagamenti

0 - 20 ml €

20 - 100 ml €

100- 250 ml €

250 - 430 ml €

430- 1200 ml €

1200 - 2600 ml €

Fonte: DiPE

24A02387
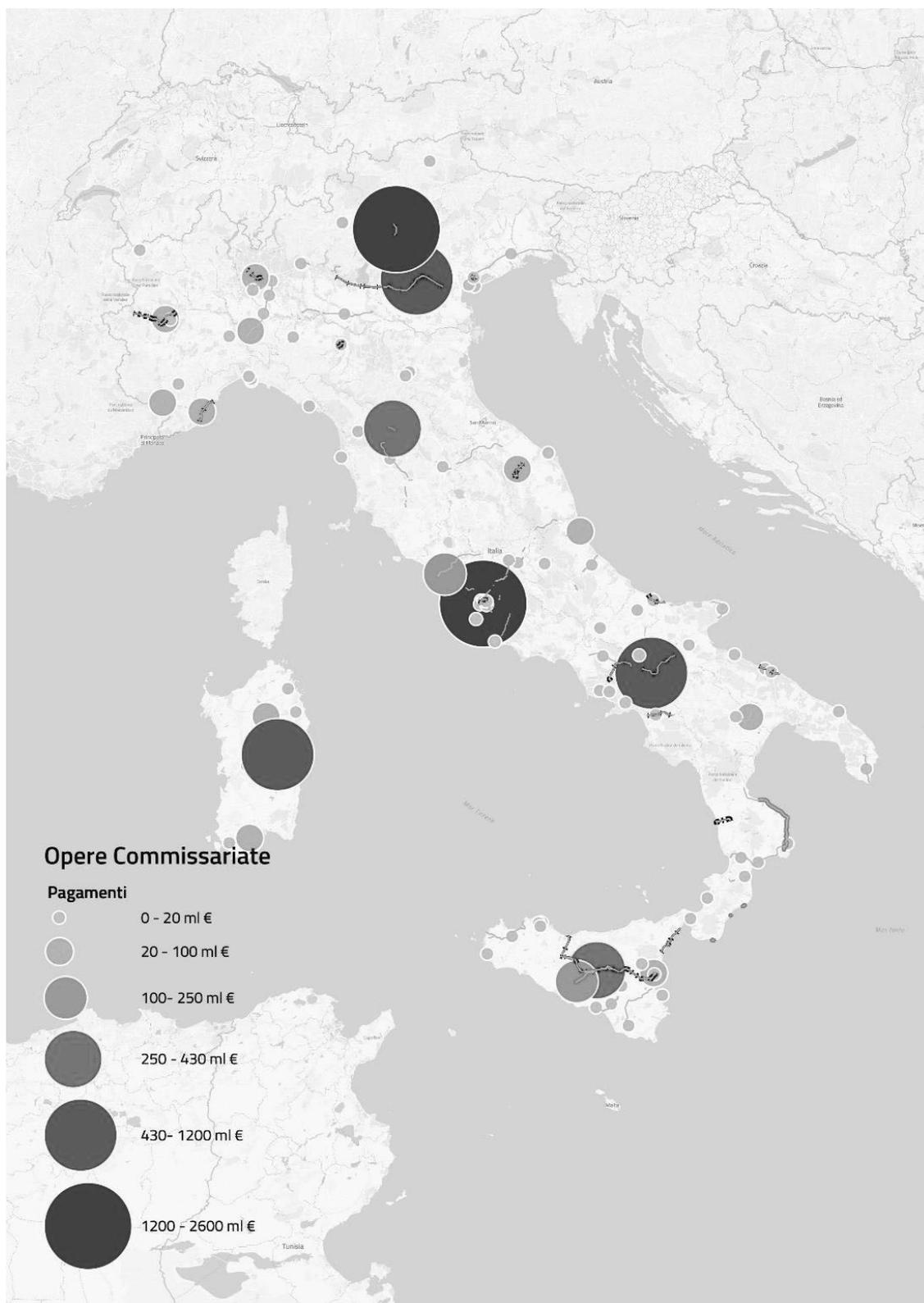
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERA 8 maggio 2024.

Modifiche al regolamento interno. (Delibera n. 8398).

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'art. 40 con il quale è stata conferita al Governo delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, legge n. 71/2022, è stata disposta la modifica, tra gli altri, degli articoli 60, 61 e 64 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare e, in particolare, è stato previsto, oltre al loro mantenimento in ruolo, l'innalzamento a quattro del numero dei magistrati militari componenti elettivi del Consiglio, la presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi, per la validità delle deliberazioni del Consiglio, il rinnovamento dopo un biennio della composizione della Commissione per gli uffici direttivi che, quando delibera in materia di conferimento degli incarichi direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità, è costituita da cinque componenti di cui tre elettivi;

Ritenuta la necessità di modificare il regolamento interno del Consiglio della magistratura militare approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016 (come modificato con le successive deliberazioni n. 7275 in data 11 febbraio 2021 e n. 7673 in data 21 aprile 2022) in considerazione del mutato quadro normativo e a anche al fine di meglio precisare alcune definizioni ivi contenute;

Visti gli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, l'art. 62, comma 3, lettera *d)*;

Delibera,

di approvare le seguenti modifiche degli articoli 5, 10, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 e 42 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare:

Art. 5.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parità.

2. Nelle manifestazioni ufficiali al Presidente seguono il Vicepresidente, il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e gli altri componenti in ordine di anzianità di ruolo.

3. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.

4. I magistrati militari componenti elettivi e i magistrati militari componenti l'ufficio di segreteria usufruiscono di un esonero dal lavoro giudiziario del 50%, salvo il consenso dell'interessato ad una riduzione in misura inferiore. In ogni caso è evitato il ricorso ad applicazioni o supplenze interne oppure esterne.

5. Se, dopo la verifica di cui all'art. 2, uno dei componenti del Consiglio cessi dal suo incarico per qualsiasi causa, o si verifica una delle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 60, comma 1, lettera *d)* e 68 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio procede alla relativa sostituzione.

Art. 10.

Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni dei magistrati militari componenti l'Ufficio di Segreteria

1. I magistrati militari componenti l'Ufficio di Segreteria hanno altresì il compito di:

a) assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e redigere il relativo verbale;

b) assistere, se richiesti, il Presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio.

Art. 18.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, i componenti della Commissione competente formulano proposte motivate destinate al previo concerto del Ministro della difesa.

2. All'esito dell'interlocuzione col Ministro della difesa, la Commissione dispone la trasmissione delle proposte al *Plenum* per l'iscrizione nel relativo ordine del giorno.

3. Entro il termine perentorio di sette giorni dalla data del *Plenum* il consigliere non componente la Commissione può depositare presso l'Ufficio di Segreteria una motivata proposta alternativa a quelle già espresse. Il *Plenum*, nella prima seduta utile, vagliata l'ammissibilità della proposta, la trasmette al Ministro della difesa per il concerto.

4. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 22.

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena è presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un
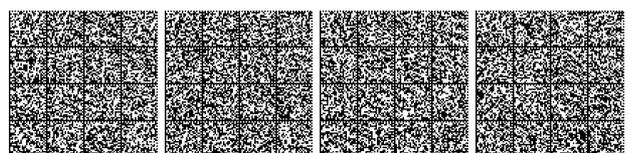
argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Terminata la discussione, si procede alle votazioni, iniziando dalle proposte di assunzioni istruttorie e passando poi a quelle di definizione del merito.

2. Tutte le proposte sono poste contestualmente in votazione. Ogni consigliere esprime una sola preferenza.

3. Se nessuna proposta ottiene la prescritta maggioranza per l'approvazione, si procede a successivo ballottaggio.

Art. 25.

Costituzione delle Commissioni.

1. Non appena insediato, il Consiglio nomina:

a) la Commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;

b) la Commissione per gli uffici direttivi;

c) la Commissione per gli affari generali;

d) la Commissione per il bilancio e la programmazione economica.

2. Le Commissioni sono costituite da cinque componenti di cui quattro elettivi.

3. La Commissione per gli uffici direttivi, quando delibera in materia di conferimento degli incarichi direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità è costituita da cinque componenti di cui tre elettivi.

4. La Commissione per gli uffici direttivi è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare.

Art. 26.

Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio nomina annualmente il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia. La Commissione interpreta il regolamento, quando ne è richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Presidente, che ne informa il Consiglio.

2. La Commissione ha altresì le seguenti attribuzioni:

a) proposte in tema di interventi amministrativi o normativi sia sull'ordinamento giudiziario militare sia sulle altre questioni inerenti l'andamento della giustizia, nonché relativamente a questioni giudiziarie di particolare interesse;

b) questioni di carattere generale sulla situazione dei magistrati e sulla composizione degli uffici;

c) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul lavoro degli uffici giudiziari; valutazione delle esigenze degli uffici e relative proposte.

Art. 27.

Commissione per gli uffici direttivi

1. Il Consiglio nomina il Presidente e, annualmente, il Vicepresidente della Commissione per gli uffici direttivi. Tale commissione oltre le competenze stabilite dalla legge ha altresì competenza in materia di tramutamenti, assegnazioni, conferimenti di funzioni, applicazioni di magistrati, disciplina del tirocinio dei magistrati militari di prima nomina, formazione delle tabelle e criteri di organizzazione degli uffici giudiziari militari.

Art. 28.

Commissione per gli affari generali

1. Il Consiglio nomina annualmente il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli affari generali, che ha competenza in materia di:

a) questioni di stato dei magistrati militari;

b) assunzioni nella magistratura militare;

c) eliminazione ed inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

d) autorizzazione per gli incarichi extra-giudiziari;

e) ricorsi e reclami;

f) ogni altra materia che non è di competenza delle altre Commissioni.

Art. 29.

Commissione per il bilancio e la programmazione economica

1. Il Consiglio nomina annualmente il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il bilancio e la programmazione economica.

2. La Commissione ha competenza in materia di:

a) programmazione finanziaria ed impiego delle risorse sui capitoli riguardanti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

b) attività economico-finanziarie riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari militari e le spese di giustizia.

Art. 30.

Durata delle commissioni

1. Le Commissioni hanno la durata del Consiglio che le ha nominate.

2. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 25 ha durata biennale e, alla scadenza, deve essere rinnovata nella sua composizione.

Art. 31.

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può, altresì, istituire Commissioni speciali per compiti determinati, nominandone il Presidente, il Vicepresidente e i componenti scelti fra i membri del consiglio e definendone gli incarichi.
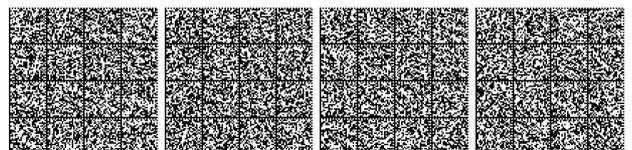
Art. 35.

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza di tre componenti di cui almeno due elettivi. Il Presidente o il Vicepresidente possono nominare un supplente per ciascuna Commissione, quando uno dei componenti è temporaneamente impedito o è direttamente interessato all'esito della delibera. La nomina del sostituto deve essere disposta quando è necessaria per la formazione del numero legale.

2. Il Presidente della Commissione, o in sua assenza, il Vicepresidente, convoca le sedute. Le sedute sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Presidente del Consiglio.

4. Entro il termine perentorio di sette giorni dalla data del *Plenum* il consigliere non componente la Commissione può depositare presso l'Ufficio di Segreteria una motivata proposta alternativa a quelle già espresse.

Art. 42.

Sedute del consiglio

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno quattro componenti, di cui due elettivi.

2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 21. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche quest'ultimo non può essere presente, dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio la questione viene rimessa alla Commissione per il regolamento e la riforma, che riferisce al Consiglio.

4. Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che sono state disattese e le votazioni.

5. Dell'avvenuto deposito del verbale il Segretario dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva al deposito ed a richiesta viene rilasciata contestualmente copia della bozza; se entro il termine di giorni quindici non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.

6. In caso di urgenza il Consiglio può disporre che la Segreteria, senza attendere l'approvazione del verbale, dia immediata esecuzione alle deliberazioni adottate; in tal caso l'approvazione del verbale può essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.

Roma, 8 maggio 2024

La Presidente: CASSANO

24A02455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Carglumico Tillomed».

Con la determina n. aRM - 65/2024 - 4374 del 6 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tillomed Italia Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACIDO CARGLUMICO TILLOMED;

confezione: 050519014;

descrizione: «200 mg compresse dispersibili» 5x1 compresse in blister OPA/AL/PVCCARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050519026;

descrizione: «200 mg compresse dispersibili» 15x1 compresse in blister OPA/AL/PVCCARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050519038;

descrizione: «200 mg compresse dispersibili» 60x1 compresse in blister OPA/AL/PVCCARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02362

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambrisentan Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 66/2024 - 2551 del 6 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AMBRISENTAN DR. REDDY'S;

confezione: 047062169;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062157;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062144;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 047062132;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 047062120;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 047062118;
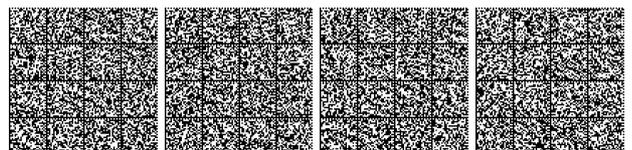
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062106;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062094;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 047062082;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062070;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062068;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 047062056;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL»

confezione: 047062043;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062031;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 047062029;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 047062017;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina

24A02363

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Viatris».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 112/2024 del 6 maggio 2024

Procedure europee

SE/H/2315/001-003/DC,

SE/H/2315/001-003/IB/001

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO VIATRIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Vittor Pisani 20, 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564018 (in base 10) 1J72XL (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564020 (in base 10) 1J72XN (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564032 (in base 10) 1J72Y0 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 X 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564044 (in base 10) 1J72YD (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 X 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564057 (in base 10) 1J72YT (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 X 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564069(in base 10) 1J72Z5 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050564071 (in base 10) 1J72Z7 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 180 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050564273 (in base 10) 1J72Z7 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564083 (in base 10) 1J72ZM (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564095 (in base 10) 1J72ZZ (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564107(in base 10) 1J730C (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564119 (in base 10) 1J730R (in base 32);;

«110 mg capsule rigide» 10 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564121 (in base 10) 1J730T (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564133 (in base 10) 1J7315 (in base 32);;

«110 mg capsule rigide» 60 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564145 (in base 10) 1J731K (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564158 (in base 10) 1J731Y (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050564160 (in base 10) 1J7320 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564172 (in base 10) 1J732D (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule i in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050564285 (in base 10) 1J735X (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564184 (in base 10) 1J732S (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564196 (in base 10) 1J7334 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050564208 (in base 10) 1J733J (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564210 (in base 10) 1J733L (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564222 (in base 10) 1J733Y (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564234 (in base 10) 1J734B (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564246 (in base 10) 1J734Q (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 x 1 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050564259 (in base 10) 1J7353 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050564261 (in base 10) 1J7355 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050564297(in base 10) 1J7369 (in base 32);

Principio attivo: Dabigatran Etexilato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Ungheria;

Mylan Germany GmbH, Benzstraße 1 61352 Bad Homburg, Germania.
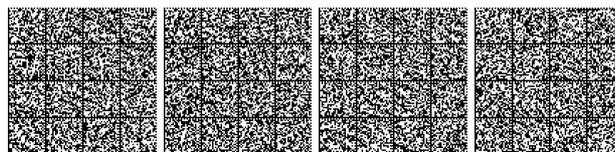
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraindicate con il dosaggio da 75 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra;

Per le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 110 mg e 150 mg, fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97 per l'indicazione FANV, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire: il materiale educazionale comprendente la guida per il medico prescrittore per gli operatori sanitari *(prescriber guide)* e la scheda di allerta per il paziente *(Patient Alert Card)*, i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 dicembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02364

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di everolimus, «Everolimus Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 341/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale EVEROLIMUS TEVA:

Tipo II, B.II.b.1 - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi;
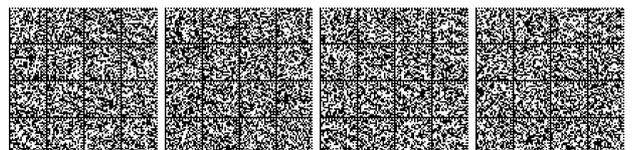
Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *c)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo IA,B.II.d.2a) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo IA, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *f)* Per rispecchiare la conformità alla PhEur ed eliminare il riferimento a metodi di prova interni obsoleti e relativa numerazione.

Tipo IB, B.II.e.2z) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *z)* Altra variazione.

Tipo IB, B.II.e.2z) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *z)* Altra variazione.

Tipo IB, B.II.e.2z) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *z)* Altra variazione.

Tipo IB, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; *e)* Modifica di un protocollo di stabilità approvato.

Tipo IB, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; *d)* Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito:

da «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione» a «Non conservare a temperatura superiore a 25°C»

Si modificano gli stampati, paragrafo 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo ed etichettatura:

Paragrafo 6.4 - Precauzioni particolari per la conservazione;

Everolimus medac 10 mg compresse;

non conservare a temperatura superiore a 25°C.

«Tenere il blíster nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce»;

confezioni A.I.C. n.:

044972065 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

044972077 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

044972089 - «10 mg compresse» 50x1 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

044972091 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

044972103 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

044972127 - «10 mg compresse» 30x1 Compresse In Blister Opa/Alpvc-Al.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157 con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale L. Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia;

procedura europea: SE/H/1608/004/II/009/G;

codice pratica: VC2/2022/484.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02365

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di prometazina, «Fadezin».

Estratto determina AAM/PPA n. 343/2024 del 6 maggio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/71.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società NEW.FA.DEM S.r.l., codice fiscale 06115290634, con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ferrovie dello Stato, 1, Zona ASI, 80014 Giugliano in Campania (NA), Italia.

Medicinale: FADEZIN.

Confezioni A.I.C. n.:

050010014 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

050010026 - «25 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

alla società S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1143, 00156 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02366

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leviorinil».

Con la determina n. aRM - 67/2024 - 7020 del 6 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aesculapius farmaceutici Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVIORINIL;

confezione: 037356019;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister;

confezione: 037356021;

descrizione: «10 mg /ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

confezione: 037356033;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02371

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Cornedo Vicentino

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 14 del 12 gennaio 2024, è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Cornedo Vicentino (VI).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A02410

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata società, assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, con determina del segretario generale n. 48 del 27 settembre 2022 è stata cancellata d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna, la stessa non ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Società: «M.P.O. Di Marchese Maria Susanna S.r.l.» - Sede in Aidone (EN) - Via Gianfilippo Evola n. 1 - assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi «15EN».

24A02370

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della «R.M.T Evolution società cooperativa», in Pollein, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 505, in data 6 maggio 2024, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «R.M.T Evolution società cooperativa», con sede legale in Pollein, località Les Iles n. 13, costituita con atto a rogito del notaio Saia Francesco in data 26 gennaio 2021, c.f. 01261300071.

24A02430

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-113) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
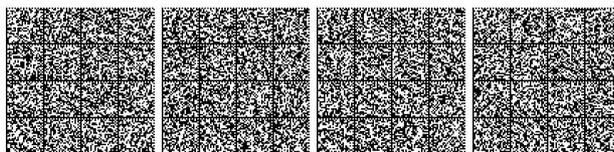
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
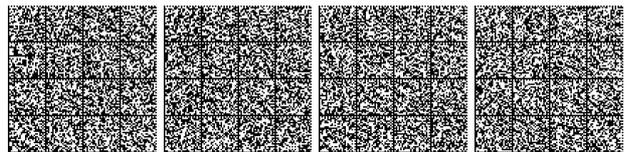
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52) **	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C